



Comune di Catanzaro

PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRIENNIO 2020-2022

(Aggiornamento annuale 2020)

(articolo 1, commi 8 e 9, della L. 6-11-2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 11/02/2020

INDICE

1.PREMESSE.....	6
1.1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	8
1.2. Il termine per l'approvazione ed aggiornamento annuale.....	9
1.3. Le linee di aggiornamento del PNA 2015	9
1.4. Le linee di aggiornamento del PNA 2016	11
1.5 Le linee di aggiornamento del PNA 2017.....	14
1.6 Le linee di aggiornamento del PNA 2018.....	14
1.7 Le linee di aggiornamento del PNA 2019.....	17
1.8. La predisposizione dell'aggiornamento annuale del PTPC del Comune di Catanzaro	22
1.9. Oggetto del Piano anticorruzione	23
1.10. Il Piano di prevenzione della corruzione del comune di Catanzaro – Premessa e considerazioni	24
2. SOGGETTI E PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT.	27
2.1. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione	27
2.2. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.....	29
2.3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T.....	29
2.4. Contesto esterno	30
2.4.1. Sicurezza	30
2.4.2. Andamento Socio-Economico.....	35
2.5. Contesto interno	40

3. AREE DI RISCHIO E GESTIONE	43
3.1 Principi per la gestione del rischio	44
3.2. Mappatura dei Processi del Comune di Catanzaro e valutazione del rischio.....	46
3.2.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio	47
3.3. Ponderazione del rischio ed individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente.....	48
4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	51
4.1. Misure Generali e Obbligatorie di Prevenzione e Controllo	54
4.1.1. Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'Amministrazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 e confermate per il triennio 2020-2022)	55
4.1.2. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (<i>misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC</i>.....	56
4.1.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità per dirigenti e non (<i>misure in parte già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016,2017, 2018,2019 e confermate per il triennio 2020-2022</i>).....	56
4.1.4. Conferimento ed autorizzazione incarichi (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e confermate per il triennio 2020-2022)	59
4.1.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015,2016, 2017, 2018,2019 e confermate ed integrate per il triennio 2020-2022)	60
4.1.6. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti	61
4.1.7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	61
4.1.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 confermate per il triennio 2020-2022)	63

4.1.9. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere (misure già in parte attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 e confermate per il triennio 2020-2022)	64
4.1.10. Nuove misure specifiche triennio 2020-2022	64
4.1.11. Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).....	66
4.2. Responsabilità	67
4.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	67
4.4. I Dirigenti	69
4.5. Nucleo di Valutazione della <i>Performance</i>	70
4.6. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	71
4.7. Dipendenti	71
4.8. I Collaboratori	71
4.9. La prevenzione della corruzione nel ciclo delle <i>Performance</i>	71
4.10. Le Partecipazioni societarie dell'Ente.....	71
5. MONITORAGGI.....	72
6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA' (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PCPTC.....	72
6.1. Wistleblowing	74
7. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE.....	75
8. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	76
8.1 Attività formative.....	76
9. TRASPARENZA.....	77

9.1 Il Responsabile per la Trasparenza	81
9.1.1. La struttura di supporto al RPCT	82
9.1.2 L'attestazione del Nucleo di Valutazione sulla Trasparenza.....	83
9.2. Il Content Management	83
9.2.1. Compiti del Responsabile del Content Management	83
9.3. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione	84
9.4. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti	85
9.5. Obiettivi di trasparenza 2020-2022	85
9.6. Giornate della Trasparenza	86
9.7. Misure di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	87
9.8. Avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente.....	87
9.9. Le Sanzioni	88
9.10 Accesso civico accesso generalizzato (FOIA).....	88
9.10.1 Come esercitare il diritto.....	89
9.11 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	91
9.12 Antiriciclaggio.....	91
9.13 Responsabile della Protezione dei Dati -RPD.....	91
9.14 Responsabile Ufficio per la transizione al Digitale.....	91
10. ALTRE DISPOSIZIONI.....	92

1. PREMESSE

Il Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Sebbene il Piano abbia una durata triennale, deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012.

Il Presidente dell'ANAC nel comunicato del 16 marzo 2018 ha sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il presente Piano viene elaborato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione contenute nella **Legge n. 190 del 6 novembre 2012** che prevedono l'adozione di un Piano triennale, aggiornato annualmente, attraverso il quale l'Amministrazione pianifica e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che il PTPCT sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

L'art. 1, co. 8 della L. 190/2012 nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che l'amministrazione è tenuta ad assicurare.

Il legame è anche rafforzato dalle disposizioni contenute nell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che il Nucleo di Valutazione e altri soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della *performance* e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dal Nucleo ai fini della misurazione e valutazione della *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

La Legge 190/2012, infatti, si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza, quindi, attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato"

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficili l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio economico o meno, dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi con riferimento a funzioni diverse.

Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "**corruzione politica**" o "**corruzione amministrativa**" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base delle analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Nell'ordinamento penale italiano, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (**concussione**, art. 317, **corruzione impropria**, art. 318, **corruzione propria**, art. 319, **corruzione in atti giudiziari**, art. 319 ter, **induzione indebita a dare e promettere utilità**, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "**condotte di natura corruttiva**".

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento della P.A.

Tali misure preventive (tra cui rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendono difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ("reati contro la P.A.") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di **cattiva amministrazione**, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- **principi strategici** (coinvolgimento dell'organo di indirizzo; Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio; Collaborazione tra amministrazioni);
- **principi metodologici** (Prevalenza della sostanza sulla forma; Gradualità; Selettività; Integrazione; Miglioramento e apprendimento continuo);
- **principi finalistici** (Effettività; orizzonte del valore pubblico).

Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2 bis della legge 190/2012 e nell'art. 2 bis del D.Lgs. del 14 marzo 2013, 33. In ragione della diversificata natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Da un punto di vista generale, **per l'individuazione dell'ambito soggettivo**, l'Autorità ha dato indicazioni con la **delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016** e con la **delibera 1134 dell'8 novembre 2017**.

Nelle citate delibere sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, inteso quale atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

Per quel che concerne **la trasparenza**, l'Autorità ha anche fornito chiarimenti sul **criterio della "compatibilità"**. Nelle succitate delibere l'Autorità ha espresso l'avviso che la compatibilità non va esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenute ad adottare il PTPCT, a nominare il RPCT e a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato, cd. FOIA), secondo quanto previsto del D.Lgs. 33/2013.

Gli obblighi di trasparenza si applicano anche alle società a partecipazione pubblica, alle associazioni e alle fondazioni.

Per comodità applicativa il presente aggiornamento riprende organicamente il Piano di prevenzione adottato per la prima volta dal Comune di Catanzaro nel 2014 ed i suoi successivi aggiornamenti.

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

L’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 190/2012, così come novellato dall’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, da ultimo dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il compito di adottare il Piano nazionale anticorruzione (PNA), sentiti, ai sensi del successivo comma 2-bis del medesimo articolo di legge, il Comitato Interministeriale (di cui al successivo comma 4) e la Conferenza unificata (di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281).

A livello periferico, l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, così come da ultimo novellato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, impone all’Organo di Indirizzo Politico (Giunta Comunale) l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), su proposta del Responsabile anticorruzione, **ogni anno entro il 31 gennaio**, precisando che *“negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”*.

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Amministrazione.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (L.190/2012, art. 1, co.14)

In ragione del contenimento della spesa pubblica, **l’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione ma spetta al RPCT** (art. 1, co. 8 L. 190/2012). Lo scopo di tale norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un’attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché finalizzato all’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’Ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Tuttavia, nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolte. Lo stesso PTPCT può contenere regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT.

Una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività dell’Amministrazione rende consapevoli del rilievo che possono avere le misure di prevenzione e contribuisce a creare in tal modo un tessuto culturale favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.

1.2. Il termine per l'approvazione e l'aggiornamento annuale

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del RPCT. Ha durata triennale ma deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012.

Ogni anno l'amministrazione, alla scadenza prevista dalla legge, è tenuta a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la Civit – Autorità Nazionale Anticorruzione ora ANAC - ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 24.7.2013.

Il citato Piano dispone di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse affinché le amministrazioni possano redigere i loro Piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 6.11.2012, n. 190, a cominciare dall'individuazione di un Responsabile anticorruzione, dal varo del primo PTPCT entro il 31 gennaio 2014 e del suo aggiornamento annuale, in quanto documento programmatico a scorrimento, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.

Il quadro unitario di programmazione delle misure di prevenzione è stato confermato e sviluppato nei successivi aggiornamenti al PNA, 2015, 2016, 2017 e 2018 (deliberati dall'ANAC che, ai sensi dell'art. 19, co. 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha avuto il trasferimento delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190). A seguito, quindi, delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici.

1.3. Le linee di aggiornamento del PNA 2015

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013. L'intervento si è reso necessario per via delle novità normative successive all'approvazione del Piano del 2013, in particolare il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito all'ANAC tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza prima appartenenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la correlata assunzione da parte dell'ANAC delle funzioni già spettanti a detta Autorità.

L'aggiornamento si compone di una parte generale e una speciale. Nella prima l'Autorità individua le carenze e le criticità dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPCT), adottati dalle singole amministrazioni, enti pubblici non economici, enti pubblici economici e, per i profili che le riguardano, le società ed enti di diritto privato in controllo o partecipazione pubblica. La parte speciale, invece, è dedicata ad approfondimenti su due particolari settori, esposti a maggiori rischi di

“mala amministrazione”, ovvero quelli dei contratti pubblici e quello della sanità, indicando, in relazione a questi, gli specifici rischi di eventi corruttivi e connessi trattamenti e misure da inserire nei PTPCT.

Si espongono brevemente, qui di seguito, le indicazioni più rilevanti fornite dall’Autorità nella parte generale.

L’Autorità rileva carenze in termini di responsabilità e collaborazione dei soggetti coinvolti nell’adozione e attuazione dei PTPCT (organi direttivi, responsabili degli uffici, titolari di funzioni amministrative, dipendenti) e suggerisce di prevedere una maggiore condivisione delle responsabilità tra organi di indirizzo e Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC). Altresì nella definizione del piano l’Autorità invita ad una maggiore collaborazione da parte di tutte le articolazioni delle amministrazioni, per gli enti locali delle società partecipate. È ritenuto opportuno, a parere dell’ANAC, provvedere a una specifica formazione del personale, a tutti i livelli, per garantire una maggiore condivisione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

L’ANAC ha altresì rilevato la **necessità di rafforzare il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC)**. A tal fine le Amministrazioni devono curare le garanzie di indipendenza dell’Organo fin dal momento della nomina e attribuirgli effettivi poteri di controllo e interlocuzione, con corrispettivi obblighi di informazione da parte di dipendenti e uffici, non solo al momento della verifica dell’attuazione del piano, ma anche al momento della sua formazione.

Altra criticità rilevata riguarda la necessità di predisporre i PTPCT con maggiore accuratezza e approfondimento, senza che siano riguardati come meri adempimenti burocratici, ma piuttosto come utili strumenti di prevenzione della corruzione e sistemi per realizzare una maggiore efficienza dell’attività amministrativa. Per questa ragione **l’ANAC suggerisce di integrarli e collegarli ai vari meccanismi di valutazione della performance ed esorta le amministrazioni a individuare nei PTPCT gli obiettivi di prevenzione della corruzione da raggiungere**, che siano adeguati all’organizzazione, alle funzioni e alle risorse delle singole amministrazioni e rendendoli rilevanti anche ai fini della valutazione e della responsabilità dirigenziale e disciplinare. **Nel Comune di Catanzaro tale collegamento è già operativo da due anni.**

L’Autorità ha infine rilevato l’inadeguatezza del processo di gestione del rischio di corruzione e, indica alcuni miglioramenti da apportare a tale processo, in tutte le sue articolazioni: analisi del contesto (esterno e interno), valutazione del rischio, trattamento del rischio e monitoraggio dei PTPCT.

In articolare l’Autorità ha sollecitato una **maggiore attenzione all’esame del contesto esterno** (condizioni sociali, culturali, economiche e criminologiche dello specifico territorio in cui le amministrazioni sono chiamate ad operare). Quanto **all’analisi del contesto interno** (si fa riferimento alle specificità dell’organizzazione e della gestione operativa) l’analisi deve essere mirata rispetto alla complessità organizzativa, al sistema delle responsabilità, alle risorse disponibili, alla formazione del personale, alle funzioni e agli obiettivi delle amministrazioni, alla gestione dei flussi di informazione e ai processi decisionali. Quanto alla **mappatura dei processi** essa si è spesso rivelata incompleta e superficiale, nonostante essa sia di cruciale importanza per individuare non solo tutte le attività svolte dalle amministrazioni, ma soprattutto per capire quali siano i punti più vulnerabili di questi processi e dunque predisporre adeguate misure preventive. La mappatura dei processi e l’analisi del rischio devono essere onnicomprensive e non limitarsi allo stretto indispensabile prescritto dalla legge.

Quanto alla **valutazione del rischio**, che è la seconda fase del processo di gestione del rischio, a sua volta **comprende diversi momenti**: il primo consiste nell’**individuazione del rischio**, volta a definire tutti i possibili rischi, anche quelli più remoti, che si potrebbero presentare nei diversi processi di spettanza delle amministrazioni. In seconda battuta c’è l’**analisi del rischio**, che mira a comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e valutare quali siano quelli più gravi e quelli più probabili, nonché quali siano i processi più esposti.

In merito agli **eventi**, l'Autorità conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del plesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "**maladministration**", intesa come **assunzione di decisioni** (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) **devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari**. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Infine, la **ponderazione del rischio**, con ciò intendendo la definizione delle priorità di trattamento dei rischi, all'esito di un'analisi relazionale tra i diversi eventi rischiosi e la loro gravità (sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente di valutazione); in tale momento si può anche operare una selezione dei rischi che necessitano di trattamenti nuovi o rielaborati o più impegnativi e quelli che invece, per la loro improbabilità o per la loro lievità, si possono affrontare con misure gravose, purché si faccia sempre applicazione del canone di prudenza, senza mai sottovalutare i profili di rischio. Anche al processo di valutazione del rischio i PTPCT si suggerisce di dedicare maggiore cura, essendo essa il presupposto necessario per il passaggio alla definizione delle misure di prevenzione.

Infine c'è il **trattamento del rischio di eventi corruttivi**. In questa fase si predispongono le misure di prevenzione e la scelta deve essere operata tenendo presente i canoni dell'**efficacia della misura**, ovvero la capacità di neutralizzare le cause di rischio ed evitare l'insorgere delle stesse; della sostenibilità economica e organizzativa delle misure, per evitare che esse si risolvano in astratte e irrealistiche enunciazioni; della capacità di rispecchiare le caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

1.4. Le linee di aggiornamento del PNA 2016

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato ed adottato il PNA 2016. Per la prima volta l'Autorità ha elaborato per la prima volta un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

Il Piano, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute nel 2016, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche*" e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo "*Codice dei Contratti Pubblici*", conferma che il PNA è un atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni pubbliche che, ai sensi della Legge n. 190/2012, sono tenute ad adottare il PTPCT, richiamando l'impegno delle amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà organizzativa e sottolineando il ruolo di vigilanza e sanzione attribuito all'ANAC dalla Legge n. 190/2012.

Particolare attenzione è dedicata a **società ed enti di diritto privato in controllo pubblico**, tenuti anch'essi ad adottare *ex lege* le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), e per i quali l'ANAC si riserva un necessario e specifico approfondimento a conclusione dell'iter legislativo di adozione del testo unico sulle partecipate.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

Anche il PNA 2016, come il precedente, si compone di due parti, una “generale” ed una “speciale”.

La prima “**Parte generale**” costituisce una base di **aggiornamento delle tematiche** già affrontate nei precedenti PNA, trattate in 7 sezioni. Vengono analizzate le attività dell’ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza. In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’*accountability* delle attività.

Il documento affronta, come peraltro già visto nell’aggiornamento 2015, gli esiti dell’analisi dei PTPCT (un primo campione di 198 amministrazioni pubbliche, e successivamente di 186 amministrazioni), rilevando “un timido miglioramento dei livelli qualitativi dei PTPCT, anche se l’analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramento”. Le criticità sono state riscontrate in tutte le fasi del processo di gestione del rischio, nella *governance* generale del sistema e nella previsione, attuazione e monitoraggio delle misure, “confermando una certa difficoltà nell’applicazione della normativa”.

Vengono **individuati i soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione**, in base all’intervento del D.lgs. n. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. n. 33/2013 (l’art. 2 bis, rubricato “Ambito soggettivo di applicazione”, sostituisce l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, contestualmente abrogato dall’art. 43), sia alla Legge n. 190/2012: pubbliche amministrazioni; altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privati; altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privati. In questa parte, viene annotato un necessario approfondimento da parte dell’ANAC a conclusione dell’iter di approvazione del decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica.

Si conferma che, oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione n. 12/2015, le recenti modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016 hanno fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del **PTPCT**, quale **documento con valore programmatico** che deve contenere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza.

Vengono confermati i **soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT**, stabiliti nell’Aggiornamento 2015 al PNA, evidenziando che la stesura del PTPCT non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione e che **negli enti locali l’approvazione del PTPCT è di competenza della giunta**.

Si precisa che la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio) può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, salvo la presenza di un soggetto eventualmente provvisto di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPC e soggetto “gestore”.

Si chiarisce, a seguito delle novelle normative, che il **Responsabile della prevenzione della corruzione è anche responsabile della trasparenza (RPCT)**.

Il documento richiama la necessità, anche se di difficile attuazione, di **rafforzare il ruolo del RPCT** con modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo **svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività**; corollario è la previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie dirette o indirette (mobbing) nei confronti del RPCT, comunque collegate allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, l’ANAC può richiedere informazioni all’Organo politico e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Viene segnalato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (**AUSA**), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e, ad indicarne il nome all'interno del PTPCT. **L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione, con la precisazione che, in caso di mancata nomina, l'ANAC si riserva di esercitare il "potere di ordine" nei confronti dell'organo amministrativo di vertice.**

I compiti del Nucleo di valutazione, infine, dovranno essere coordinati con quelli del RPCT in senso collaborativo: detti Organismi (OIV o NdV), si legge nel PNA 2016, devono verificare la coerenza dei PTPCT con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale e con gli obiettivi di performance.

Per la "gestione" del rischio di corruzione, si confermano le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

Nell'ultima **sezione della parte generale "azioni e misure per la prevenzione"**, vengono date indicazioni innovative e puntuali su **cinque misure generali**:

- **Trasparenza:** fermo restando quanto già riportato nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015, è doveroso individuare i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati, oltre alle pubblicazioni previste dall'accesso civico e dagli oneri ulteriori introdotti dal D.Lgs. n. 97/2016, adeguamento da assolvere entro il 23 dicembre 2016. La "trasparenza" impone che la "scelta del contraente" avvenga con procedure aperte, sicuramente quando si tratta di un "affidamento di incarico esterno" alla P.A.: l'avviso pubblico è indispensabile, la procedura deve mettere in relazione più candidature (comparazione) basata sulla valutazione dei curriculum professionali, con criteri predeterminati e certi, oltre ovviamente ad un'adeguata e congrua pubblicità per periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente, che non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni (cd pubblicità adeguata).
- **Rotazione:** a tale misura è dedicata ampio approfondimento, poiché l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate: la rotazione rappresenta, anche, un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale.
- **Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità:** è presente un precisa Determinazione ANAC, la n. 833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".
- **Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici:** tale sezione pone l'attenzione sul fenomeno di costituzione di soggetti e/o totalmente partecipati dall'amministrazione, ovvero, controllati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale, ovvero, solo partecipati in via minoritaria. Il PNA 2016 precisa che l'affidamento, a tali soggetti di funzioni e attività pubbliche, deve essere preceduto da un'attenta istruttoria e da una congrua motivazione, adottando procedure aperte e garantendo la trasparenza informativa sull'attività svolta e i processi decisionali assunti, dovendo sempre garantire che la parte pubblica possa effettuare un controllo stringente sulle scelte strategiche. Dal punto di vista della

prevenzione della corruzione e della trasparenza, il fenomeno presenta specifiche criticità, quali l'assenza di una verifica della presenza di conflitti di interessi, l'acquisizione di professionalità senza procedure comparative o concorsuali, limitati controlli, esternalizzazioni dei servizi non giustificate.

- **Whistleblowing:** si richiama la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", invitando di chiarire che l'istituto non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione, da parte dei vertici dell'amministrazione e dal RPCT, affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori. L'ANAC informa che è in corso la realizzazione di una piattaforma open source, basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse da mettere a disposizione delle amministrazioni.

Nella parte speciale, infine, particolare interesse riveste per il Comune di Catanzaro, per le competenze e le funzioni esercitate, la sezione dedicata al "**Governo del Territorio**", nella quale l'ANAC individua misure organizzative di prevenzione della corruzione per tutti i processi di trasformazione ed uso del territorio che si aggiungono a quelli di programmazione delle opere pubbliche già previste nel PNA 2015: pianificazione generale, varianti, piani attuativi di iniziativa privata e pubblica, opere di urbanizzazione, rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi, calcolo del contributo di costruzione, attività di controllo e vigilanza.

1.5. Le linee di aggiornamento del PNA 2017

Con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato in via definitiva **l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**.

Anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018 l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal D.Lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT.

Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

L'Aggiornamento al PNA è rivolto principalmente alle Autorità di sistema portuale, ai Commissari straordinari ed alle Istituzioni universitarie.

Nella sola parte generale, l'Autorità integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione che interessano anche i Comuni. In particolare, nel paragrafo 4.1.2. "**Elenco dei RPCT tenuto da ANAC**", si evidenzia che:

- tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni dei RPCT (responsabile prevenzione e corruzione e trasparenza) rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni;
- il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e va pubblicato sul sito dell'amministrazione – sezione "*Amministrazione Trasparente – Altri contenuti /prevenzione della corruzione*".

1.6. Le linee di aggiornamento del PNA 2018

Con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato in via definitiva **l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione**.

Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l'Autorità si è riservata di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell'aggiornamento del PNA 2015 alla disciplina introdotta del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il PNA 2018 si compone di due Parti, una “Generale” ed una “Speciale”.

Si espongono brevemente, qui di seguito, le indicazioni più rilevanti fornite dall’Autorità nella **parte generale**.

In relazione **all’aggiornamento annuale del PTPCT**, così come precisato nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018, si ribadisce che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio. Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell’attività di vigilanza svolta dall’ANAC sui PTPC. Si è riscontrato, infatti, che in sede di aggiornamento molte amministrazioni procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), si richiama l’attenzione, tra l’altro, la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 adottata recentemente dall’Autorità, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

In merito alla **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)** a seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (RGPD) e, dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l’ANAC chiarisce la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

L’Autorità, inoltre ritiene che la figura del **Responsabile della Protezione dei Dati –RPD** non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono, nella strategia delineata dalla L. 190/2012 (nuovo art. 54 del D.Lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

L’ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina e partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione che potremmo chiamare “di prima generazione”, in quanto adottati a valle dell’entrata in vigore del D.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell’ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). A tal proposito l'ANAC intende promuovere, **nei primi mesi dell'anno 2019**, con l'adozione di nuove Linee guida in materia tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale, la seconda generazione di Codici di amministrazione.

L'Autorità affronta poi, il tema del ***pantouflage***, alla luce dell'esperienza maturata e delle riflessioni svolte nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, precisa quanto segue.

- *Ambito di applicazione* - il divieto per il dipendente cessato dal servizio, compreso anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015) e non ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
- *Esercizio di poteri autoritativi e negoziali* - i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i suddetti poteri, a titolo esemplificativo trattasi di dirigenti, funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente, ma non solo, anche il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale. Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.
- *Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione* - la nozione di soggetto privato è da intendersi nella maniera più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione. Occorre in ogni caso verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato.
- *Sanzioni* - La formulazione delle disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio. Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma. Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. L'autorità ritiene opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

L'Autorità ha registrato inoltre la tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla **rotazione** e rinnova, quindi, la raccomandazione alle amministrazioni e agli enti di osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa. Analoga raccomandazione per una migliore applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria o delle misure alternative che possano sortire analoghi effetti (tra quelle previste nel PNA 2016, come ad esempio la segregazione delle funzioni).

La **parte speciale** è dedicata agli approfondimenti che riguardano le Agenzie Fiscali, le Procedure di gestione dei fondi strutturali dei fondi nazionali per le politiche di coesione, la gestione dei rifiuti e la semplificazione per i piccoli comuni.

Particolare interesse riveste per il Comune di Catanzaro, per le competenze e le funzioni esercitate, la sezione dedicata alla **gestione dei rifiuti e assimilati**.

L'approfondimento sul processo di **gestione dei rifiuti e assimilati** riguarda tutto l'iter, dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti.

La redazione dell'approfondimento è stata preceduta da una rilevazione di dati e informazioni, relativa all'intero processo, rivolta a tutte le amministrazioni regionali e alle province autonome con il coinvolgimento degli altri livelli amministrativi interessati (Province, Comuni, ARPA/APPA).

Riguardo l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (soggetto che ha affidato il servizio, territorio di riferimento, modalità di scelta dell'affidatario, oggetto e data dell'ultimo affidamento e relativa scadenza, importi dei contratti), la rilevazione effettuata ha evidenziato diverse criticità, fortemente condizionato dalla distribuzione delle funzioni tra i tre livelli di governo territoriale, Regione, Province e Comuni, come delineata dal D.Lgs. 152/2006. L'unitarietà di gestione è garantita dall'Autorità d'Ambito, ente di carattere sovra comunale. Si tratta di una struttura che rappresenta il momento attuativo delle forme di cooperazione tra i Comuni, che obbligatoriamente vi partecipano per l'esercizio associato delle proprie funzioni. Infatti, **all'Autorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, solo attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze sono esercitate**.

L'Autorità è il soggetto che aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. È, altresì, il soggetto che definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal TUA ed elabora, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Di conseguenza l'Autorità d'Ambito è la sede in cui si assumono le decisioni sull'organizzazione del servizio per l'intero ATO.

Riguardo la fase dell'affidamento, il Piano d'Ambito costituisce di fatto il progetto di gestione unitaria del ciclo dei rifiuti. In esso vengono definite dall'Autorità le strategie di attuazione del Piano regionale dei rifiuti a livello d'ambito e vengono scelte, fra l'altro, le dimensioni dei lotti di gara e definiti l'oggetto degli affidamenti. L'Autorità definisce le possibili misure anticorruzione da prevedere per tutte le fasi del processo.

1.7 Le linee di aggiornamento del PNA 2019

Con **deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019** l'ANAC ha approvato in via definitiva l'**aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione**.

Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tener conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, **per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati anche oggetto di appositi atti regolatori**. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenuti nelle Parti generali del PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamati, si intendono parte integrante del PNA stesso.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2019 si compone di cinque parti e precisamente:

Parte I – La Prevenzione della Corruzione nella Legge 190 del 2012;

Parte II – I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle P.A.

Parte III – Le Misure Generali di Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Parte IV – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Parte V – Prevenzione della Corruzione e Trasparenza negli Enti di Diritto Privato;

Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati:

1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
2. La rotazione “ordinaria” del personale;
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Si evidenzia che le indicazioni del PNA non devono essere considerati semplici adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazioni e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Per un’efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT.

L’attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i referenti (laddove previsti, i dirigenti e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto RPCT.

In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente l’andamento dei lavori e intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Nella Parte Generale il PNA ripercorre elementi essenziali dei quali si riportano alcuni stralci.

La rotazione “straordinaria”

L’istituto della rotazione “straordinaria” è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione “del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. È importante chiarire che detta misura di prevenzione, che va disciplinata nel PTPCT o attraverso autonomo regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”.

La rotazione straordinaria è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, infatti il legislatore ne circoscrive l’applicazione alle sole “condotte di natura corruttiva”, le quali creando un maggior danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

- **reati presupposto per l’applicazione della misura**, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-

ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

• **momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura**, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale. In considerazione del momento scelto dall'ANAC, quale "avvio del procedimento penale", si ritiene opportuno che le amministrazioni in sede di disciplina della misura all'interno del PTPCT oppure attraverso un autonomo regolamento, prevedano il dovere in capo ai dipendenti, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti. Resta ferma la necessità, da parte dell'Amministrazione, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, dell'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

Particolare attenzione è da dedicare all'**Allegato 1** che contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio. Sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare i Comuni e le Città Metropolitane chiamati ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un approccio procedimentale sostanziale e non più meramente formale.

L'ANAC, inoltre, per la **valutazione del rischio**, individua un "**approccio di tipo qualitativo**", che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni, stabilendo che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati

È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente complesse, creare una rete di referenti per la gestione del rischio corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche, supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso, la figura del referente non va intesa come un modo per deresponsabilizzare il dirigente preposto all'unità organizzativa in merito al ruolo e alle sue responsabilità nell'ambito del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

L'ANAC suggerisce di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie per la mappatura dei processi.

Stabilisce inoltre **i principali attori coinvolti nella gestione del rischio** delineandone i compiti.

Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio:



L'**Allegato 1 al PNA 2019** chiarisce, inoltre, che le amministrazioni devono procedere a definire la lista dei processi che riguardano tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Un ulteriore approfondimento merita il contenuto dell'**Allegato 2**, dedicato alla misura della **rotazione "ordinaria"** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, misura che riveste una importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

LA ROTAZIONE "ORDINARIA" DEL PERSONALE

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Essa rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Normativa di riferimento è la L. 190/2012, art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett b, co. 10 lett.b).

L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012(cd. rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della cd rotazione straordinaria, quest'ultimo previsto come misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La misura della rotazione ordinaria deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Rispetto ai **vincoli posti all'attuazione della rotazione**, l'Allegato al PNA 2019 distingue fra:

- **vincoli di natura soggettiva**, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (ad esempio, i diritti sindacali, il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale);
- **vincoli di natura oggettiva**, che si riconducono alla **c.d. infungibilità**, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, ovvero a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione

Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza

Pertanto, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni devono provvedere ad indicare all'interno del proprio PTPCT misure alternative, quali ad esempio:

- *modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;*
- *meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate. Ad esempio, il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;*
- *articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto, si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.ù*

1.8 La predisposizione dell'aggiornamento annuale del PTPCT del Comune di Catanzaro

L'iter di aggiornamento del PTPCT è stato già delineato negli anni pregressi, atteso che l'Ente ha prontamente attuato la normativa sulla prevenzione della corruzione disposta con la Legge n. 190/2012, nominando il Responsabile Comunale nel 2013 e, adottando il suo primo Piano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57, il 30 gennaio 2014.

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del DL. 90/2014.

L'ANAC applica una **sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.**

L'iter delineato impone di verificare lo stato di attuazione e l'efficacia delle misure di contrasto programmate e rilevate nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione, al fine di confermare e/o enucleare nuove strategie per la gestione ed il contrasto del rischio.

I Dirigenti sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione una proposta per l'aggiornamento dei procedimenti e l'esposizione al rischio di corruzione ricadenti nell'area della propria direzione nonché le proprie proposte sulle misure organizzative da adottare e dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Il Responsabile della prevenzione coordina la rilevazione dei processi ed elabora la proposta di Piano contenente la valutazione del rischio e l'indicazione delle misure e delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, corredata del parere del Dirigente dei Servizi Finanziari, e la sottopone alle valutazioni della Giunta che adotta l'aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Pubblicazione del PTPCT

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti-corruzione". Tale pubblicazione, secondo quanto disposto dall'Anac a far data dal 2016, assolve la previsione di legge secondo la quale il PTPCT deve essere trasmesso all'Autorità.

Il PTPCT deve essere, quindi, pubblicato non oltre un mese dall'adozione sul sito istituzionale e devono rimanere pubblicati su tale sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In virtù della previsione secondo cui i **PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC** l'Autorità ha sviluppato una **piattaforma sperimentale online sul sito istituzionale di ANAC** dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

Per utilizzare la piattaforma il RPCT è tenuto alla **registrazione e all'accreditamento** secondo quanto indicato nella sezione Servizi – registrazione e profilazione utenti – del sito internet di ANAC.

Laddove si rendessero necessarie modifiche al Piano prima dell'aggiornamento annuale, a seguito di rilevanti mutamenti organizzativo-funzionali nell'Ente, ovvero in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione degli interventi attuativi del Piano medesimo, tali modifiche al Piano sono approvate e pubblicate con le stesse modalità di cui sopra.

Le azioni di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT trovano la loro declinazione nei documenti di pianificazione strategico-gestionale dell'Ente, come di seguito:

- **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, nel quale sono fissati gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- **Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance**, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, con la specifica individuazione delle unità organizzative competenti e dei responsabili alla realizzazione delle diverse attività.

1.9. Oggetto del Piano anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che **il Piano non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.**

L'art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., co. 5 e co. 9, dispone che il PTPCT fornisce il diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, rispondendo alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Le innovazioni normative apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, più volte sopra richiamato, modificando quanto precedentemente previsto nel decreto sulla trasparenza - D.Lg.s n. 33/2013 - hanno inoltre disposto, in un logica di semplificazione, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. In attuazione a detta novazione normativa il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha assunto già dal 2017 la denominazione di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

1.10 Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro – Premessa e considerazioni

Dopo l'adozione di un primo PTPCT nell'anno 2014, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 57 del 30/01/2014, **il Comune di Catanzaro ha aggiornato il proprio Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità** nel 2015, con D.G.C. n. 32 del 30 gennaio 2015, nel 2016, con D.G.C. n. 21 del 02/02/2016, nel 2017 con D.G.C. n. 34 del 31/01/2017, nel 2018 con D.G.C. n. 39 del 30/01/2018 e nel 2019 con D.G. n. 29 del 30/01/2019.

Il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali sono stati redatti in conformità alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC (ex Civit) n. 72/2013 e nei successivi aggiornamenti annuali (2015-2016-2017- 2018- 2019).

Dal 2017 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) è stato approvato contestualmente con il PTPC, quale parte integrante ed essenziale del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT).

L'adozione del PTPCT è stata preceduta dalla pubblicazione, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale, di un avviso di consultazione con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del Piano stesso. L'avvio del procedimento di aggiornamento del PTPCT è stato trasmesso anche all'interno dell'Ente a dirigenti e dipendenti nonché ai Consiglieri ed agli Assessori Comunali.

I numerosi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti dal 2012 ad oggi in materia di legalità e trasparenza (legge anticorruzione, normativa in materia di trasparenza, comportamento del pubblico dipendente, incompatibilità e inconfiribilità, Piano nazionale anticorruzione, Legge 7 agosto 2015, n. 124, L.gs. n. 97/2016 e da ultimo la Legge n. 179 del 30/11/2017 sul whistleblowing), sono stati finalizzati a favorire la diffusione di regole e modelli di comportamento della "buona amministrazione" e la tutela degli autori di segnalazioni di illeciti. Come già evidenziato nei precedenti piani occorre però che all'attività legislativa si affianchino azioni tese a recuperare l'etica pubblica.

Differentemente, come rilevato dall'ANAC, con un approccio esclusivamente adempimentale, è concreto il rischio che aumentino solo gli adempimenti burocratici senza un reale effetto sull'andamento della P.A. Le criticità rilevate dall'ANAC nella Delibera del 28 ottobre 2015 a seguito dell'analisi condotta sui PTPCT adottati dalle Amministrazioni rileva invece la mancanza di quella concretezza che necessita per rendere più efficaci le misure di prevenzione della maladministration. Il PNA 2016 così come il PNA 2017, confermando una certa difficoltà nell'applicazione della normativa, rilevano che l'analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramento.

Un aspetto ritenuto valido nell'esperienza maturata all'interno della struttura di prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro, rafforzato a livello normativo con le modifiche ed innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, **è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance**. Tale collegamento crea un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a presidiare le aree esposte a eventi illegittimi o illeciti e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nell'ottica di cui sopra si ritiene indispensabile confermare l'impostazione "positiva" del Piano anticorruzione del Comune di Catanzaro, quale Piano per la "buona amministrazione", finalizzato proprio all'affermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale quale strumento sanzionatorio di comportamenti difforni.

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è basilare la formazione della cultura della legalità e l'affermazione di modelli comportamentali fondati sull'integrità e la buona amministrazione, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni. Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di affermare

la regole di una “buona amministrazione” e, di conseguenza, prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che pratica i principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di cittadini e imprese nei suoi confronti.

A livello operativo si ritiene poi necessario confermare l’integrazione e l’assimilazione dei principi contenuti nei vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna norma proceda, nell’applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un’ottica esclusivamente adempimentale.

L’unificazione del Piano di prevenzione della corruzione con il Piano della trasparenza, disposta dal D.Lgs. n. 97/2016, ha trovato attuazione nel Comune di Catanzaro già negli anni pregressi e si propone, per il prossimo triennio di migliorare i livelli di trasparenza e di accessibilità raggiunti.

L’azione enucleata nel PTPCT per il triennio 2020-2022 intende dispiegarsi attraverso le seguenti azioni, già avviate negli anni precedenti:

- Miglioramento degli strumenti di programmazione, attraverso una maggiore definizione a livello strategico-gestionale;
- Miglioramento della trasparenza, attraverso la progettazione e l’implementazione di nuove piattaforme informatiche di supporto;
- Formazione in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Assegnazione di obiettivi di qualità ai Dirigenti;
- Implementazione dell’innovazione tecnologica per l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi (già avviata nel 2016, proseguita nel 2017, nel 2018 e nel 2019);
- Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, attraverso l’intensificazione dei momenti di ascolto e di coinvolgimento degli stakeholder.

Il Piano si prefigge, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso già delineato nel precedente Piano e confermato anche per il triennio 2020-2022:



In attuazione dell'azione di miglioramento e di affermazione della buona amministrazione le misure previste nel Piano troveranno applicazione in tutte le aree di attività, processi e procedimenti, a prescindere dalla valutazione del rischio di corruzione individuato a seguito del procedimento di analisi effettuato.

2 SOGGETTI E PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – PTPCT.

2.1. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

I **soggetti interni individuati nel Comune di Catanzaro** per i vari processi di adozione ed attuazione del P.T.C.P.T. sono:

- **il Sindaco** che con Decreto n. 26819 del 28/03/2013 ha nominato il Segretario Generale dell'Ente Responsabile della prevenzione della corruzione ed ha individuato nell'Ufficio Controlli Interni la struttura tecnica di supporto per l'anticorruzione; assicura che il RPCT disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012).

- **la Giunta Comunale** che - sulla base delle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012 e come precisato nella deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016 - oltre ad approvare il PTPCT e gli aggiornamenti annuali - adotta tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; l'organo di indirizzo deve inoltre assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizione che ne favoriscono l'effettiva autonomia. La Giunta riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta ed è destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, co. 5 lett.b) D.L. 90/2014 la Giunta può esser chiamata a rispondere in caso di mancata adozione del PTPCT.

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione**, Segretario Generale e Responsabile anche della Trasparenza, che ha elaborato la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- **i Dirigenti**, per l'area organizzativa di rispettiva competenza, coinvolti nel processo di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione ed alla identificazione delle misure di prevenzione del rischio contenute nel presente piano; gli stessi sono tenuti a fornire piena collaborazione e partecipare attivamente nell'elaborazione del PTPCT, in termini di contributo conoscitivo e di diretta responsabilità per gli atti compiuti a supporto dell'opera dell'organo di indirizzo.,

- **i Dipendenti**, partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nel presente Piano, segnalando eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente; il loro coinvolgimento è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure.

- **i Responsabili degli uffici** sono tenuti alla mappatura dei processi elaborati dall'amministrazione, senza opporre alcuna resistenza a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi.

Dirigenti e titolari di posizione organizzativa devono fornire il proprio contributo al RPCT nella fase di elaborazione del PTPCT.

Tale collaborazione è fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 62/2013, il dipendente ha il dovere di prestare la propria collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, da ciò scaturisce l'obbligo da parte dei dirigenti di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'art 55-sexies, co. 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Da quanto sopra detto emerge la necessità di introdurre nel Piano obiettivi consistenti nel più rigoroso rispetto dei doveri del Codice di Comportamento e verifiche periodiche sull'uso dei poteri disciplinari.

- **il RASA**, soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

- **Il Nucleo di Valutazione (NdV)**, che ha espresso **parere obbligatorio sul Codice di comportamento**, adottato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale del 20/01/2014 n. 23 e fornisce il necessario supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'elaborazione del Piano e del presente aggiornamento.

Il Nucleo di Valutazione riveste un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della *performance* e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV/NdV dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012.

Le funzioni già affidate agli OIV/NdV in tale materia dal D.Lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D.Lgs 97/2016 ha apportato alla L.190/2012.

La nuova disciplina prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV/Ndv chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e della *performance* degli uffici e dei funzionari pubblici.

In linea con quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2012 il Nucleo di Valutazione, anche ai fini della validazione della *relazione sulla performance*, verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della *performance*, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo il NdV è tenuto ad offrire un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Nucleo di Valutazione è tenuto, altresì, a verificare i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta trasmessi dal RPCT allo stesso Nucleo oltre che alla Giunta Comunale.

Nell'ambito di tale verifica, il Nucleo di valutazione ha la possibilità di chiedere al RPCT informazione e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizione di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012).

Il Nucleo è tenuto inoltre a verificare la **coerenza** tra gli **obiettivi di trasparenza** e quelli indicati nel **piano performance**, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il Nucleo ha il compito inoltre di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza l'ANAC può chiedere informazioni tanto al Nucleo quanto al RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche tenuto conto che il Nucleo riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione del PTPCT.

- **Il Consiglio Comunale**, al quale viene data comunicazione degli atti di programmazione e verifica generale di azioni e misure direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione.

- **Stakeholders**, ai fini della predisposizione del PTPCT vengono realizzate forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte e valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di appositi incontri. All'esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione del PTPCT, con l'indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. **Il ruolo della società civile** nel sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione. Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di tutelare i diritti dei cittadini e attivare forme di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni fondamentali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In quest'ottica si richiamano le forme di partecipazione previste dalla normativa quali, a titolo esemplificativo, l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato, le giornate della trasparenza.

2.2. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Nel Comune di Catanzaro, con nota prot n. 116612 del 05/12/2019 è stato avviato il procedimento di aggiornamento del PTPCT 2020/2022 mediante consultazione pubblica trasmessa al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori Comunali, ai Dirigenti, a tutti i cittadini, Enti ed istituzioni avente sede nel territorio comunale, questi ultimi mediante avviso pubblico del 05 dicembre 2019, protocollo n. 116616 pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e nell'albo Pretorio fino al 07/01/2020, al fine di consentire l'inoltro di segnalazioni, proposte e suggerimenti rispetto al Piano approvato dalla Giunta Comunale lo scorso anno.

Il PTPCT sarà pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione *"Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione"*, unitamente a quelli degli anni precedenti.

Tutto il personale, compresi i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, è tenuto ad osservare le misure di prevenzione e di trasparenza contenute nel presente Piano nonché a segnalare le situazioni di illecito secondo le modalità sopra indicate.

2.3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma e l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Al momento il progetto ha carattere sperimentale. Nella prima fase si è valutato di delimitare l'operatività della piattaforma sperimentale unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico

Copia del PTPCT 2020-2022 è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti che, a loro volta, hanno cura di trasmetterla e diffonderla tra **tutti Dipendenti** in servizio presso la struttura affidata alla propria direzione.

2.4. Contesto esterno

2.4.1. Sicurezza

Il Comune di Catanzaro è città capoluogo della Regione Calabria, con una popolazione che conta poco più di **89.000 abitanti** (dato aggiornato al 01/01/2019: 89.065).

Per quanto attiene alla sicurezza si evidenzia che nel territorio esistono numerose aggregazioni criminali capaci di indirizzare l'economia sana ai propri fini. Il fenomeno ndrangheta, diffusa non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ed internazionale, riesce ad estendersi anche nel mercato europeo; come riflesso immediato assistiamo alla crisi economica nonché alla distrazione di risorse. Il fenomeno criminale riesce, quindi, a trovare spazio anche grazie alla generale crisi economica. Significativo è il fenomeno della corruzione elettorale, atteso che le organizzazioni criminali sono in grado di far eleggere propri rappresentanti in seno alle istituzioni. Spesso purtroppo assistiamo allo scioglimento di numerose amministrazioni comunali per infiltrazioni e influenza mafiosa.

La ndrangheta si caratterizza anche per la sua struttura familiare allargata dai rapporti di matrimonio, e quindi da rapporti di sangue sia diretti che indiretti. Essa nasce come organizzazione unitaria e orizzontale che cambia con il tempo dotandosi di una struttura complessa e gerarchica.

Nel distretto di Catanzaro operano storiche **associazioni a delinquere di stampo 'ndranghetista** aventi una elevata capacità di condizionamento e di infiltrazione nel territorio, nei settori istituzionali, politici ed economici.

Con la legge 09.01.2019, n. 3 (cd. Legge spazzacorrotti) viene operata una sostanziale assimilazione dei delitti contro la pubblica amministrazione a quelli della criminalità organizzata.

Con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. codice rosso) sono state apportate modifiche al codice di procedura penale con l'obiettivo di tutelare le vittime di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commesse in ambito familiare o in ambito di relazioni di convivenza.

Con riguardo al tema della sicurezza, **la Relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale** (ex art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), quella sul fenomeno della criminalità organizzata (ex art. 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) nonché l'analisi criminologica della violenza di genere (ex art. 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119), **trasmessa dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 20 dicembre 2018**, restituisce un quadro generale, in riferimento all'anno 2017, circa le risultanze statistiche-fattuali sui temi in oggetto. Nel contesto del Volume I della Relazione si registra come *“le matrici criminali di tipo mafioso continuano a rappresentare una minaccia di massimo rilievo anche in relazione all'elevata capacità di ingerenza e mimetizzazione nei circuiti economici ed affaristici. Sebbene l'incessante azione di contrasto della Magistratura e delle Forze di polizia ne ostacolino la libera e completa espansione e le abbiano indotte a frequenti rimodulazioni ed adattamenti, permane estremamente pervasiva l'attitudine all'inquinamento del tessuto produttivo e al condizionamento dei processi decisionali pubblici. In particolare, il ricorso a strumenti e metodi corruttivi, anche in complesse e sofisticate forme, risulta funzionale all'infiltrazione nell'economia legale”*.

In termini generali, non si può che dare riscontro come soprattutto la criminalità organizzata calabrese permanga nella sua *“inalterata dimensione parassitaria (...) capace di una sempre più evoluta capacità infiltrativa dei processi decisionali e di inquinamento del libero mercato. La 'ndrangheta si è dimostrata, infatti, in grado*

di perseguire progettualità affaristiche di grande rilievo e di esercitare un significativo controllo sul territorio su aree di influenza progressivamente più estese, dove le 'ndrine continuano ad interfacciarsi con i referenti locali - capaci di assicurare il collegamento con la società civile - con l'obiettivo di esercitare un concreto potere deliberativo. Gli esiti investigativi hanno permesso di confermare l'esistenza della "Santa", prima struttura direttiva "segreta" di marcato profilo massonico, espressione di un potente blocco affaristico occulto in cui convergono interessi imprenditoriali, politici e criminali.

La criminalità organizzata calabrese ha, inoltre, mantenuto la propria posizione preminente nel traffico internazionale di stupefacenti, potendo vantare nel settore consolidati rapporti con i principali esponenti delle organizzazioni che gestiscono il mercato transnazionale della droga e svolgendo attività di brokeraggio anche nei riguardi delle altre formazioni mafiose operanti nel nostro Paese. Nel panorama complessivo, la 'Ndrangheta reggina è in grado di esprimere il massimo livello di minaccia. Le relative compagini delinquenziali svolgono un ruolo centrale nell'area grigia, ove convergono gli interessi illegali di una pluralità di attori. Rilevano le capacità relazionali e l'apertura sempre più diffusa delle cosche a collaborazioni intermatrice - soprattutto con Cosa nostra - nonché l'utilizzo di manovalanza criminale non calabrese. La storica architettura dell'organizzazione - in cui ogni cosca mantiene la propria autonomia operativa, pur essendo disposta a strutturare forme di cooperazione con altre 'ndrine - rappresenta un elemento forte di resilienza e di adattamento alla mutevolezza del contesto ambientale".

Tuttavia, si conferma ancora una volta come la reale forza dell'organizzazione è rinvenibile nella continua e penetrante ricerca del potere politico-economico, che si esprime **nell'ingerenza nei processi decisionali amministrativi e nelle reti relazionali collusive e corruttive, soprattutto nel contesto degli appalti pubblici** "laddove la capacità di condizionare l'assegnazione delle commesse pubbliche rimane una costante nella strategia delle cosche, tanto in Calabria quanto fuori regione. E questo, con inevitabili effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione".

Le risultanze giudiziarie consolidano la qualificazione unitaria delle cosche, in specie di quelle reggine, evidentemente orientate "verso l'affermazione, anche fuori regione, dei comportamenti mafiosi che le identificano, senza ovviamente trascurare l'acquisizione di nuovi mercati e spazi criminali, ivi compresi quelli offerti dalle maglie larghe di frange colluse della pubblica amministrazione".

Per ciò che attiene alla **mappatura della criminalità organizzata** non si registrano significativi mutamenti, in ambito provinciale, rispetto al passato, con la cosca GRANDE ARACRI che sembra sovrintendere e coordinare - attraverso una struttura coincidente con la locale crotonese di Cutro - la gestione degli affari illeciti, nei casi in cui questi tendano ad esorbitare dalla competenza delle singole cosche; "le cosche catanzaresi risentono della maggiore stabilità del potere mafioso: quelle attive nel capoluogo e sul versante jonico della provincia sono caratterizzate dalla comune riconducibilità ai gruppi originari del crotonese, mentre il sodalizio lametino, convenzionalmente ripartito in tre aree, rispettivamente presidiate dai clan IANNAZZO, TORCASIO-CERRA-GUALTIERI e GIAMPÀ, risultano molto vicini alle cosche provenienti dal vibonese.

*Proseguendo in questa **panoramica geo-criminale**, nel Capoluogo si conferma l'operatività del clan dei GAGLIANESI e degli ZINGARI, operanti soprattutto nei quartieri meridionali".* La connotazione spiccatamente mafiosa di tali gruppi si è chiaramente manifestata nell'ambito dell'operazione "The Jackal", conclusa nel mese di marzo dalla Polizia di Stato con l'esecuzione di sei misure cautelari a carico di altrettanti pregiudicati catanzaresi ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, porto e detenzione abusivo di armi, ricettazione, riciclaggio ed estorsione.

Altresì non sono mancate evidenze circa le pressioni esercitate dalle cosche sul buon andamento della Pubblica Amministrazione. A tal proposito, si segnala lo scioglimento di un comune dell'hinterland catanzarese, dove l'inserimento nella lista elettorale - facente capo al candidato sindaco - della figlia di un imprenditore noto nella comunità locale come soggetto riconducibile alla 'ndrangheta, sarebbe stata voluta proprio dal primo cittadino, al fine di ottenere i voti che tale soggetto, rispettato e temuto in quel contesto territoriale, avrebbe potuto procurare.

In tal senso si comprende come **le maglie del crimine organizzato si estendano in ambiti sempre più contigui alla gestione del pubblico interesse**. In secondo luogo, **è stato ulteriormente confermato il ripetuto e generalizzato ricorso agli affidamenti in via diretta ad un ristretto numero di ditte, con elusione dei principi di**

trasparenza: la pervasività dell'agire criminale si estrinseca, dunque, nella capacità di tessere strette relazioni tra amministratori pubblici e 'ndranghetisti, nonché la chiara volontà di piegare alle logiche mafiose le procedure amministrative finalizzate all'assegnazione di commesse pubbliche. In tal modo **la 'ndrangheta stringe relazioni di potere, infiltra e condiziona la sfera politica e istituzionale**, esercita l'"impresa mafiosa" interferendo sul mercato e sullo sviluppo locale.

Ed è proprio all'interno degli enti locali che i fenomeni corruttivi trovano il loro terreno fertile: nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l'ANAC ha l'intenzione di definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. L'analisi dei dati, prettamente giudiziari, limitati a 152 casi poi confluiti nel rapporto "La corruzione in Italia 2016-2019" danno uno spaccato criminogeno che ancora una volta conferma come sia il Sud d'Italia la porzione geografica del territorio italiano maggiormente soggetta a fenomeni corruttivi.

Sul punto, "spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme).

A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la **Calabria** (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%". I Comuni sono gli enti pubblici che per eccellenza sono maggiormente a rischio; la disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione registrano le seguenti risultanze: dei 152 casi censiti, **63 hanno avuto luogo proprio nei municipi (41%)**, seguiti dalle le società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l'11%). Sono ambiti questi che spesso vengono utilizzati dalle criminalità organizzate di stampo mafioso come strumenti idonei a inserirsi nel tessuto sociale per dare parvenza del loro agire legittimo.

Parimente, come emerge **dall'ultima relazione pubblicata dalla DIA**, relativamente al **primo semestre del 2019**, "le organizzazioni criminali calabresi hanno dimostrato, nel tempo, di essere assai abili ad adattarsi ai diversi ambiti territoriali e sociali, optando, al di fuori dai confini nazionali, per una strategia di sommersione, a differenza di quella adottata nel nostro Paese, basata sul controllo del territorio. Sono in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle differenti discipline legislative, privilegiando l'insediamento in Stati in cui le maglie larghe dei sistemi normativi agevolano le attività di reinvestimento dei proventi dell'attività criminale.



Di fatto, l'attuale disomogeneità legislativa esistente fra i vari Paesi Europei favorisce l'infiltrazione delle mafie nel mondo dell'economia e della finanza, ulteriormente avvantaggiate dall'integrazione dei mercati, dalla liberalizzazione dei movimenti di capitali, dalle potenzialità offerte dalle reti telematiche, nonché dallo sviluppo dell'intermediazione finanziaria anche attraverso circuiti alternativi. Il disallineamento normativo rende, peraltro, difficoltoso operare sequestri di beni mafiosi fuori dal territorio nazionale ed è per questo che la 'ndrangheta investe e compra tutto ciò che può, ovunque si presenti l'occasione.

Naturalmente, al di là di valori e tradizioni, la 'ndrangheta esprime una vocazione economico-imprenditoriale proiettata verso ambiti delinquenziali sempre più raffinati, in grado, come già detto, di contaminare i più lucrosi settori dell'economia mondiale, alterando il libero mercato con posizioni monopolistiche su interi settori, come - solo per fare qualche esempio - quello edilizio (funzionale all'accesso ai più importanti appalti pubblici), del ciclo dei rifiuti, immobiliare e dei giochi. La sua forza imprenditoriale fa leva sulle ingenti risorse economiche di cui dispone (a far data dalla stagione dei sequestri di persona, terminata solo a seguito dell'approvazione della legge n. 82/1991 sul cd. "blocco dei beni" delle famiglie degli ostaggi), in costante aumento grazie alla crescita dei traffici transnazionali di stupefacenti".

La Relazione non può che constatare anche come le problematiche economiche e socio-culturali, troppo spesso trascurate, di certo influiscano sul dilagare delle ingerenze mafiose: *“le consorterie criminali calabresi sono abili nel creare seguito soprattutto fra quelle persone in cerca di riscatto sociale, le cui condizioni di vita li spingono a schierarsi, piuttosto che con lo Stato (le cui risposte, talvolta imbrigliate da lungaggini e meccanismi burocratici, tendono ad essere incomplete, intempestive e comunque non soddisfattive), con la ‘ndrangheta che, invece, apparentemente, crea ricchezza, risolve i problemi e non abbandona i suoi adepti (...).*

Lo stato di depressione economica è uno degli elementi che favorisce la continua rigenerazione dell’organizzazione criminale calabrese, definita dal Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, come una *“‘ndrangheta tentacolare infiltrata in tutte le categorie sociali, predominante nell’economia, con diverse e gravi violazioni della legalità e con gravi distorsioni del mercato del lavoro e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il conseguente stravolgimento di ogni criterio meritocratico di selezione”.*

Il Presidente ha ulteriormente sottolineato come *“... in una regione che ha un tasso del 55% di disoccupazione giovanile, di gran lunga superiore alla media nazionale, che fa precipitare la Calabria all’ultimo posto tra le regioni italiane ed al quint’ultimo tra tutte le più disastrose regioni europee; che ha perso nel decennio 2006-2016 circa 26000 neo-laureati e continua a depauperarsi di diplomati che raggiungono altre sedi per i loro corsi di laurea, pari ormai a circa il 40% dei residenti, di cui oltre la metà non rientra più in Calabria, depauperandola della componente più fresca ed innovativa; che ha il 35,6% di famiglie povere tra i residenti, il generale rispetto rigoroso delle regole sarebbe fondamentale per garantire a tutti almeno l’aspettativa di un futuro migliore. Ancora più insopportabile, allora diventa in questo contesto un sistema iniquo che non consenta a chiunque di partecipare a parità di condizioni alla speranza di una vita dignitosa”.*



Il Rapporto sui risultati ottenuti dalla Questura di Catanzaro sul bilancio sociale dell’anno appena trascorso, fa emergere che i reati nella città di Catanzaro e in provincia sono stabili e tendono a diminuire, ma l’azione di contrasto e di prevenzione è in aumento considerato anche il crescente mutamento degli scenari

criminali con una **'ndrangheta sempre più imprenditoriale**, al passo con la tecnologia più avanzata e **sempre più collusa con il mondo politico e la pubblica amministrazione**.

Nel 2019 sono stati 270 gli arresti eseguiti dalla polizia di Catanzaro, oltre 1200 le persone denunciate e quasi 900 le comunicazioni di reato all'autorità giudiziaria.

I quartieri della zona sud di Catanzaro *«sono diventati dei veri e propri fortini con telecamere e presenza di vedette, spesso minori, per vanificare il lavoro delle forze di polizia. Versano in stato di degrado e alcuni stabili sono in condizioni fatiscenti, con appartamenti vuoti dove le famiglie del palazzo nascondono droga e refurtiva. Sono diventati dei veri e propri fortini con telecamere e presenza di vedette, spesso minori, per vanificare il lavoro delle forze di polizia. Il rinvenimento della refurtiva conferma che lì vivono gli autori dei reati ma, nonostante la continua presenza in quegli ambienti, polizia e carabinieri non sempre riescono ad attribuire la responsabilità a persone precise».*

«In Calabria politica, burocrazia e criminalità organizzata – si legge nel bilancio - sono unite da legami e rapporti di affari e convenienza, rendendo possibile un sistema illecito che ha compromesso il corretto impiego di risorse pubbliche». Nel report si evidenzia che la *'ndrangheta «è ormai unanimemente riconosciuta come la più potente associazione per delinquere italiana e una delle più pericolose al mondo. Molteplici le manifestazioni della afflittiva invadenza delle cosche. Le cosche non sparano più, troppo sangue richiama le forze dell'ordine e loro ormai hanno capito che è più conveniente concentrarsi altrove».*

Le investigazioni «hanno dimostrato una spiccata capacità delle cosche di infiltrarsi negli apparati amministrativi degli enti pubblici. Lo scioglimento, per condizionamento mafioso, di amministrazioni comunali e della Asp, dimostra quanto sia stretto il legame cosche-politica-pubblica amministrazione. Mentre un tempo erano i mafiosi ad andare dai politici, oggi le indagini ci dicono che sono i politici che si rivolgono agli 'ndranghetisti per avere voti. La 'ndrangheta individua i candidati, dispone di candidati. È chiara quindi la commistione»

«Alla 'ndrangheta interessa molto mettere nei posti di comando sue persone per gestire la cosa pubblica, in particolare il denaro pubblico, gli appalti e i contributi europei. Il sostegno dato nelle campagne elettorali viene richiesto indietro attraverso favoritismi in vari settori: appalti, licenze, assunzioni e altro».

«La 'ndrangheta in questo territorio ha condizionato tutto, non c'è settore che non abbiano toccato. *Nelle sue fila ci sono professionisti, avvocati, commercialisti, medici, gente insospettabile e a suo servizio. Dovunque ci sono soldi, affari, ci sono loro. Le operazioni della Direzione distrettuale antimafia sono la conferma di quanto finora rappresentato e cioè che in Calabria politica, burocrazia e criminalità organizzata sono unite da legami e rapporti di affari e convenienza, rendendo possibile un sistema illecito che ha compromesso il corretto impiego di risorse pubbliche».*

«Dalle indagini concluse e da quelle in corso emerge sempre più la conferma che la 'ndrangheta ha messo nelle istituzioni pubbliche e locali i suoi uomini funzionali agli interessi dell'organizzazione criminale. Conferma la sua alta capacità di penetrazione nel mondo politico e istituzionale e di infiltrazione nel settore imprenditoriale. Lo scenario è davvero inquietante. Bisogna che in Italia tutti si rendano conto della portata del fenomeno 'ndrangheta. I cittadini non possono solo esprimere solidarietà e delegare il contrasto alla magistratura e alle forze di polizia. Tutta la società civile deve assumere posizione rifuggendo la rassegnazione e l'accomodamento. Lo Stato deve investire più risorse sui territori per la cultura, per il lavoro, per la salute, per il benessere, ma lo Stato è fatto da ciascuno di noi. Le indagini delle forze di polizia e l'impegno della magistratura fanno certamente ben sperare ma - si rileva infine nel Bilancio sociale della Questura di Catanzaro - se non vi sarà una riscossa etica e culturale dei cittadini tutti la società non potrà cambiare e non vi sarà sviluppo per Catanzaro e la Calabria in generale».

2.4.2. Andamento Socio-Economico

Con riferimento alle **condizioni socio-economiche**, le valutazioni e le risultanze statistiche, per l'anno 2019, sono evidenziate nel documento **Economie regionali**, report a cura della Banca d'Italia, all'interno del quale si rileva come *“nella prima parte del 2019 la crescita dell'attività economica in Calabria è risultata debole, confermando il rallentamento già in atto nella seconda metà del 2018”*.

Se il settore della produzione nell'industria ha continuato a espandersi moderatamente, gli altri settori economici ovvero quello dei servizi o delle costruzioni ha mostrato segnali di debolezza, più intensi nel settore del commercio, solo parzialmente compensati dalla positiva stagione turistica. Complessivamente l'attività di investimento delle imprese è rimasta stagnante. La redditività si è mantenuta stabile rispetto all'anno precedente, continuando dunque ad alimentare la liquidità.

Il dato che risulta in controtendenza rispetto a quanto osservato nel resto del territorio nazionale è la diminuzione del tasso di **occupazione in Calabria** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea del resto con le altre regioni del Mezzogiorno: *“in particolare, l'occupazione autonoma è calata mentre quella alle dipendenze è rimasta sostanzialmente stabile. Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato, ampliando il divario rispetto alla media nazionale. La crescita dei prestiti al settore privato non finanziario ha ulteriormente rallentato”*.

Non si registrano mutamenti sostanziali rispetto alle precedenti rilevazioni circa la negatività e il peggioramento dei prestiti alle imprese ai quali si è contrapposta specularmente la crescita dei **finanziamenti** alle famiglie: *“il deterioramento del credito si è attenuato per le famiglie, mentre si è stabilizzato per le imprese su livelli storicamente bassi in tutti i principali settori. Dal lato del risparmio finanziario, si è rafforzata la crescita dei depositi bancari, sia per le famiglie sia per le imprese. Ne contempo, si è attenuato il calo del valore degli altri strumenti finanziari detenuti presso il sistema bancario”*.

Le Imprese. Nella prima parte del 2019, così come avvenuto per le precedenti annualità, è proseguita la moderata crescita dell'attività dell'industria calabrese. In base ai risultati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto su un campione di imprese industriali con almeno 20 addetti, si registra un saldo pari a circa 20 punti percentuali tra le quote di imprese che hanno incrementato il fatturato e quelle che hanno avuto un calo nei primi nove mesi dell'anno, saldo positivo accentuato tra le aziende di maggiore dimensione e nei comparti alimentare e delle *utilities*. Il processo di accumulazione di capitale ha continuato a ristagnare con la prospettiva di un lieve rafforzamento dell'accumulazione per il 2020.

Le costruzioni. Permane la debolezza del settore delle costruzioni. Sul punto, l'analisi della Banca d'Italia permane nella concreta incertezza per il prossimo anno: *“l'attività nell'edilizia residenziale è ancora condizionata dalla modesta crescita del mercato immobiliare calabrese, (...) benefici potrebbero discendere dall'introduzione del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”, in particolare in termini di riduzione dei tempi di affidamento dei lavori”*.

Il **settore dei servizi privati non finanziari**, nella prima parte dell'anno, ha mostrato segnali di rallentamento, sebbene con dinamiche differenziate tra i vari comparti. Le aspettative per i prossimi mesi prefigurano un quadro in miglioramento. Gli investimenti risultano sostanzialmente stabili sui livelli contenuti del 2018.

Il settore del commercio. Nel comparto del commercio l'andamento della domanda per le imprese è stato sostanzialmente stagnante, risentendo del peggiorato clima di fiducia dei consumatori. Traino del settore terziario rimane il comparto turistico: *“in base alle stime dell'Osservatorio sul turismo della Regione Calabria, nei primi nove mesi dell'anno le presenze di turisti in regione sarebbero cresciute del 2,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente”* con un incremento che avrebbe riguardato sia i turisti italiani sia quelli stranieri: *“i dati di Assaeroporti indicano che nei primi nove mesi dell'anno è cresciuto il numero di passeggeri transitati negli scali aeroportuali regionali. L'incremento ha riguardato sia la componente nazionale che quella estera, saliti entrambi di oltre il 10 per cento, anche per effetto dell'aumento del numero di voli (15,3 per cento). Per quanto riguarda il trasporto marittimo, dopo il calo registrato nell'ultimo biennio, nei primi otto mesi del 2019 si è osservata una crescita del 3,6 per cento nel traffico container a Gioia Tauro rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno”*.

Gli scambi con l'estero. Nel primo semestre del 2019 le esportazioni di merci hanno subito un deciso calo, dopo il forte aumento dell'anno precedente: *“il calo è stato particolarmente accentuato nell'export di mezzi di trasporto e di macchinari e apparecchi meccanici, mentre è risultato più contenuto per l'industria alimentare e per le sostanze e prodotti chimici”*

Il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro ha fatto registrare l'interruzione della fase di recupero registrata nello scorso triennio. Secondo le Rilevazioni sulle forze di lavoro dell'Istat, nella media del primo semestre 2019 *"l'occupazione in Calabria si è ridotta dell'1,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con il calo osservato nel Mezzogiorno e in controtendenza con il leggero aumento registrato a livello nazionale (rispettivamente -0,4 e 0,5 per cento)"*.

La congettura occupazionale è risultata più sfavorevole per il lavoro autonomo rispetto a quello alle dipendenze; *"il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni di età è sceso nel primo semestre al 40,1 per cento (dal 40,8 dello stesso periodo del 2018). Il tasso di disoccupazione è lievemente salito, ampliando ulteriormente il divario rispetto a quello italiano (rispettivamente 22,7 e 10,4 per cento). Tale dinamica è stata comunque attenuata dal contemporaneo calo delle forze di lavoro"*.


I consumi e l'indebitamento delle famiglie. Sulla scorta dei dati Istat, il clima di fiducia dei consumatori nel Mezzogiorno è peggiorato nella prima parte del 2019, per poi stabilizzarsi nel corso dell'anno: *"in Calabria, segnali di ristagno dei consumi delle famiglie provengono dal calo delle immatricolazioni di autoveicoli, che nei primi sei mesi dell'anno sono scese del 5,8 per cento, dopo la sostanziale stabilità registrata nel 2018. Anche la dinamica del fatturato delle imprese del commercio conferma un andamento debole dei consumi"*.



Il primo semestre ha fatto registrare un incremento delle compravendite al 3,2 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, un dato sostanzialmente immutato rispetto alla dinamica osservata nel 2018 ed inferiore a quello registrato in Italia. *"A partire da aprile, i redditi familiari hanno beneficiato delle prime erogazioni del Reddito di cittadinanza, una misura di contrasto alla povertà a supporto dei redditi delle famiglie più in difficoltà economica, avente anche finalità di politica attiva del lavoro (cfr. L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, Banca d'Italia, Economie regionali, 22, 2019). Secondo i dati più recenti dell'INPS riferiti al mese di settembre, in Calabria i nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza (cfr. il capitolo 5: Le famiglie nella Relazione annuale sul 2018) ammontavano a circa 64.000, pari all'8 per cento delle famiglie residenti in regione (7 per cento nel Mezzogiorno). L'importo medio mensile erogato è stato di 484 euro per famiglia.*


A giugno 2019 i finanziamenti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici sono risultati in crescita del 2,7 per cento rispetto a dodici mesi prima. La componente più dinamica continua ad essere quella riferita al credito al consumo (6,8 per cento), il cui incremento permane comunque inferiore rispetto all'Italia, anche se in linea con il Mezzogiorno. La crescita dello stock di prestiti per l'acquisto di abitazioni si è stabilizzata, su livelli più contenuti rispetto al resto del Paese; la peggiore dinamica per la Calabria, che si protrae dal secondo trimestre del 2013, si associa alla ripresa più lenta del mercato immobiliare (cfr. L'economia della Calabria, Banca d'Italia, Economie regionali, 18, 2019). Nel primo semestre del 2019 le nuove erogazioni di mutui, al netto di surroghe e sostituzioni (la cui incidenza è scesa al 12,5 per cento del totale erogato nel semestre), sono diminuite del 6 per cento nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2018, restando tuttavia superiori ai rimborsi. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di interesse medio sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni è rimasto su livelli storicamente contenuti (poco più del 2 per cento). Dopo essere cresciuto nel primo trimestre, il differenziale di costo tra i contratti a tasso fisso e quelli a tasso variabile è ritornato sui bassi livelli dell'ultimo biennio; ciò ha continuato a incoraggiare le famiglie a stipulare contratti a tasso fisso, che rappresentano quasi l'80 per cento del totale delle erogazioni".

Le imprese. L'Analisi effettuata da Unioncamere nel mese di novembre 2019 evidenzia come risultino attive nella città di Catanzaro 7042 imprese su 8576 registrate le quali comprendono diversi Settori di Attività e in particolare: A-Agricoltura, silvicoltura, pesca n. 380; B-Estrazione di minerali da cave e miniere n. 7; C-Attività manifatturiere n. 473; D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond. n. 24; E-Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione n. 10; F-Costruzioni n. 982; G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di auto n. 3009; H-Trasporto e magazzinaggio n. 157; I- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione n.

573; J-Servizi di informazione e comunicazione n. 286; K-Attività finanziarie e assicurative n. 224; L- Attività immobiliari n. 225; M- Attività professionali, scientifiche e tecniche n. 392; N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese n. 321; P- Istruzione n. 69; Q- Sanità e assistenza sociale n. 95; R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento n. 150; S- Altre attività di servizi n. 411; X- Imprese non classificate n. 881.







Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di salvaguardare, potenziare e valorizzare le tre grandi "industrie" cittadine: PA, Sanità, Università. È innegabile che dette attività terziarie assorbono il maggior numero di occupati e sviluppano il maggiore indotto. È fondamentale puntare sull'irrobustimento delle attività tradizionali (edilizia, distribuzione, alimentare, turistico-ricettiva) ponendo attenzione verso l'innovazione e il sistema culturale, al fine di garantire uno sviluppo diffuso sul territorio, valorizzandone le eccellenze perché da ciò dipende la crescita complessiva della Città.

2.5. Contesto interno

Il Comune di Catanzaro è dotato di dirigenza, con struttura burocratica complessa. La struttura attualmente è articolata in n. **16 Settori** (raccordate funzionalmente in n. **3 Aree di coordinamento**), **2 strutture di staff**, (una in capo al Sindaco ed una al Segretario Generale), **n. 1 “Unità di Progetto”**, struttura temporanea in staff al Sindaco per la gestione dei fondi comunitari inseriti in “agenda urbana 2014/2020”, **n. 35 aree di Posizioni Organizzative** ridefinite, in base all’assetto delineato dal nuovo **Regolamento comunale ed adeguato al CCNL del 21/05/2018**, con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 08/05/2019.

Figure “apicali” nei Settori sono i Dirigenti. Alla data del 31 dicembre 2019, il personale dipendente in servizio è costituito da n. **10 Dirigenti** - di cui n. **3 incaricati ex art. 110 TUEL**, n. **1 Capo Gabinetto** (ex art. 90 TUEL) - e **n. 263 unità non dirigente** (di cui n. 17 unità part-time).


I Funzionari, inquadrati nella categoria giuridica “**D**” (D1 e D3) dell’Ordinamento professionale del CCNL Regioni ed Enti Locali, **sono n. 61.**

Ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, **il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.**

Rispetto alla fascia demografica dell’Ente, raffrontata anche con le realtà di pari dimensioni a livello nazionale, risulta evidente il **numero sottodimensionato** del personale in servizio senza trascurare i prossimi ordinari collocamenti a riposo a cui andranno ad aggiungersi quelli scaturenti dall’applicazione della Quota 100 secondo i termini e le modalità in corso di definizione dal legislatore.

L’Amministrazione Comunale, al fine di poter garantire il normale funzionamento degli uffici, ha proceduto, nel corso del 2019, ad espletare procedure concorsuali di nuovo personale sulla base della Programmazione del fabbisogno del Personale 2019 – 2021.

Di seguito si riporta la vigente macrostruttura dell’Ente.



Distribuzione del personale per categoria al 31.12.2019

Categoria Giuridica	Totale
Capo Gabinetto	1
Categoria A	22
Categoria B 1	38
Categoria B3	3
Categoria C	138
Categoria D 1	48
Categoria D3	13
Dirigenziale	10
Segretario generale	1
Totale complessivo	274

Totale dirigenti	10
Di cui ex at. 110 TUEL	4
Totale dipendenti	263
di cui part time	17

3. AREE DI RISCHIO E GESTIONE

La pianificazione, mediante l'adozione del PTPCT, è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

L'intero processo di gestione del rischio richiede pertanto la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.

Le principali fasi per la gestione del rischio sono state le seguenti:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione
- valutazione del rischio per ciascun processo
- trattamento del rischio

Il PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, **interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi**, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono. L'Autorità, infatti, precisa che **l'Allegato 1** diviene **l'unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio**, rinviando l'applicazione del *"nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023."*

La "mappatura" dei processi si articola nelle seguenti tre fasi:

- identificazione
- descrizione
- rappresentazione

L'identificazione dei processi è il primo passo per lo svolgimento della "mappatura" dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo).

Secondo l'esempio di mappatura contenuto nel PTPCT dell'ANAC, **il processo va scomposto in fasi e, le fasi, a loro volta, in azioni**. Tale livello di accuratezza e di esaustività costituisce per l'ANAC requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Il Comune di Catanzaro aveva già effettuato negli anni pregressi la completa rilevazione ed analisi dei propri processi ed aveva applicato – con alcuni correttivi - i parametri per la valutazione del rischio forniti nel PNA 2013.

In fase di aggiornamento del PTPCT 2018 – 2020 si è proceduto ad una dettagliata mappatura dei processi organizzativi, in considerazione del fatto che la stessa è da ritenersi importante e fondamentale non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica, di qualità dei servizi e di governante.

Il Comune di Catanzaro si è dotato dal 2018 di una procedura informatica per la mappatura dei processi

Con il presente aggiornamento, annualità 2020, si è avuto cura di rivedere la mappatura dei processi di ciascun Settore, con il formale coinvolgimento da parte di tutti i Dirigenti dell'Ente, mediante l'inserimento di tale attività nell'obiettivo di Performance 2019 – 2020 dedicato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 e rammentandone la scadenza al 31 dicembre con nota prot. n. 113239 del 26/11/2019.

Si fa presente che si è avuto modo di registrare un maggiore coinvolgimento dei Dirigenti nel processo di aggiornamento anche se non si ritiene affatto sufficiente la partecipazione dirigenziale rispetto a quanto invece viene suggerito dal PNA ed in particolare dal Presidente dell'ANAC.

L'art. 16, co. 1 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, infatti stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione; mentre l'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

3.1 Principi per la gestione del rischio

(uni iso 31000 2010)

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

** Nota Nazionale: per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizioni di "security aziendale" della UNI 10459:1995)*

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

3.2. Mappatura dei Processi del Comune di Catanzaro e valutazione del rischio

L'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione richiede una **preliminare mappatura dei processi all'interno dell'Ente**. La **mappatura dei processi** è dunque la **prima fase di gestione del rischio** che consente l'elaborazione del catalogo dei processi contenente le aree di rischio.

Il Piano Nazionale Anticorruzione parla di mappatura dei processi, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna fase, intendendo per **processo** *"... un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo)"*.

Per garantire un percorso lineare e coerente con l'identificazione delle attività più vulnerabili si è ritenuto opportuno assumere alcune definizioni-chiave funzionali all'attività:

PROCESSO	SEQUENZA DI ATTIVITÀ COORDINATA DEGLI ATTORI COINVOLTI
PROCEDIMENTO	È un processo definito da una norma che descrive non "ciò che accade" ma "come deve accadere"; costituisce la parte tangibile (documentale) di un processo
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Sequenza di atti aventi diversa natura e funzione ma preordinati, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, alla emanazione di un provvedimento centrale o conclusivo (Virga)
PROCEDURA	Sequenza di operazioni preordinate da eseguire esattamente al fine di raggiungere lo scopo desiderato basandosi su istruzioni oggettive predefinite (Lippi – Morisi)

Ciascun processo dovrà essere **rappresentato** secondo una matrice costituita da un **complesso di informazioni** costituito dai seguenti elementi:

SOGGETTI	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'
FASI	TEMPI	VINCOLI	RISORSE	RELAZIONI RECIPROCHE

Per come sopra detto, **il Comune di Catanzaro** ha già effettuato negli anni pregressi la mappatura dei processi dell'Amministrazione, ritenendo più coerente nonché agevole prendere in esame i **"procedimenti"**, intesi come **scomposizione dei processi**, che già di per sé coprono la quasi totalità delle attività dell'Ente e che dovevano essere già censiti per altre disposizioni normative (il decreto sulla trasparenza destina alla pubblicazione dei procedimenti una specifica sottosezione).

Nel triennio 2018-2020 si è ritenuto necessario, alla luce del modello esemplare adottato dall'ANAC nel proprio PTPCT nonché dell'esperienza maturata e degli eventi di corruzione trattati dai media a livello nazionale e locale, di integrare con fasi ed azioni i singoli processi nelle aree di rischio già individuate nei precedenti PTPCT e di riordinare le aree di rischio.

Per il triennio 2020 – 2022 si è inteso avviare a cura dei Dirigenti preposti, una **revisione dei processi**, delle loro fasi, azioni e l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione da programmare nelle diverse aree di attività dell'Ente.

In allegato al presente PTPC è riportata la **mappatura dei processi dell'Ente, suddivisi per unità organizzativa/Settore e Uffici di competenza**.

La mappatura, che risponde ai requisiti di accuratezza e esaustività prescritti dalla deliberazione ANAC n. 12/2015, è costituita da un **elenco dei macro- processi** (Allegato n. 1 Mappatura Macroprocessi) e da un **elenco di processi** (Allegato n. 2 Mappatura processi) .

L'elenco dei processi comprende, come richiesto dall'ANAC, una loro descrizione e rappresentazione, l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo (input); l'indicazione del risultato atteso (output) ; l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi ; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi.

3.2.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

Per il triennio 2020 – 2022 la valutazione del rischio è fatta per ciascuna fase dei processi censiti ed espletati nell'Ente. Per valutazione del rischio si intende lo svolgimento di **identificazione, analisi e ponderazione del rischio**.

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni di responsabilità presenti.

Nel Comune di Catanzaro i rischi sono stati identificati tenendo presente le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca all'interno di ogni ufficio dell'Amministrazione nonché dei dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione e di quelli che hanno avuto rilevanza mediatica a livello locale e nazionale.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta tenendo conto altresì delle **risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni negli anni pregressi**, atteso che l'Ente ha attuato le politiche di prevenzione del rischio corruzione dal 2014. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento, in occasione della giornata della trasparenza, dei dirigenti e degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

Sono **rischi comuni** a titolo esemplificativo:

- la mancanza di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- l'inadeguatezza o l'assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'**analisi del rischio** consiste nella **valutazione della probabilità che il rischio di maladministration si realizzi** e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La **stima della probabilità** tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente per ridurre la probabilità del rischio. La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'**impatto** si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. L'interrelazione tra il valore della probabilità ed il valore dell'impatto esprime il **livello di rischio del processo**.

3.3. Ponderazione del rischio ed individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente

La **ponderazione del rischio** consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare, singolarmente o aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali vanno indicate le misure di neutralizzazione dello stesso.

Sono ritenute ad elevato rischio di corruzione, ex art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, **tutte le attività di seguito riportate:**

1. Autorizzazioni o concessioni;

2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

I suddetti processi corrispondono alle aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni, riportate nell'allegato 2 del P.N.A. del 2013 e che costituisce un elenco minimale, cui si devono aggiungere quelle ulteriori e specifiche riferite all'esecuzione dei contratti - individuate nella Deliberazione ANAC n. 12/2015, quelle riferite al "governo del territorio" specificamente individuate nel PNA 2016 - e quelle individuate da ciascuna amministrazione, in base alle proprie specificità.

L'ANAC nel PNA 2019 individua un "approccio di tipo qualitativo" per la valutazione del rischio, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni, stabilendo che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

L'Amministrazione deve includere negli strumenti del ciclo della *performance in qualità di obiettivi e di indicatori* per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT.

In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT vengono introdotte in forma di obiettivi nel Piano della *performance* sotto il profilo della performance organizzativa e performance individuale.

Anche **la performance individuale del RPCT** è valutata in relazione alla specifica funzione affidata, inserendo, a tal fine, nel Piano della **performance** gli obiettivi affidati.

La necessità di coordinare e di integrare il PTPCT e il Piano della *performance* non può condurre ad un'unificazione degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le differenti responsabilità connesse.

Per il PTPCT ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e responsabilità e, dall'altro, per la parte della trasparenza, l'organizzazione dei flussi informativi di ogni fase fino alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e al monitoraggio.

Tutto quanto sopra considerato, la mappatura dei processi rilevata nel Comune di Catanzaro ha portato all'elaborazione del catalogo dei processi contenente le aree riportate nel seguente elenco.

Area di rischio
A) Acquisizione e progressione del personale
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso
I) Smaltimento dei rifiuti
L) Pianificazione urbanistica
M) Controllo circolazione stradale
N) Attività funebri e cimiteriali
O) Accesso e Trasparenza
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy
Q) Progettazione
R) Interventi di somma urgenza
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi
T) Organismi di decentramento e di partecipazione – Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
U) Società partecipate
V) Titoli abilitativi edilizi
Z) Amministratori
Tutte le aree di rischio

E' importante sottolineare che un rischio elevato non è indicativo di una qualche forma di corruzione in atto, al contrario esso segnala una criticità "potenziale" di cui l'organizzazione assume consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi, nel quadro generale dell'affermazione della buona amministrazione e dunque della strategia di prevenzione della corruzione.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.

Il trattamento del rischio è la fase che individua le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse nella fase valutativa.

Le misure si possono distinguere in **generali e obbligatorie**, che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversali a tutti i settori dell'Amministrazione e, **specifiche ed ulteriori**, se riguardanti alcuni settori o processi di attività, laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

Di seguito fra le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici vengono riportati le principali misure generali individuati dal legislatore:

- **Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico /carica pubblica**

La **legge 27 marzo n. 2001, n. 97**, ha introdotto per tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo dirigenti) **l'istituto del trasferimento ad ufficio diverso** da quello in cui prestava servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati nella medesima norma.

Si richiamano nello specifico le seguenti norme della legge succitata: (art. 3, co. 1), (art. 3, co. 2), (art. 3, co. 3), (art. 3, co. 4), (art. 4), (art. 5).

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione all'interno del D.Lgs. 165/2001, rubricata "Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici". In applicazione di tale norma, la condanna anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II, Capo I del Libro II del c.p. comporta una serie di inconfiribilità di incarichi. L'inconfiribilità ha natura di misura preventiva, a tutela dell'immagine dell'amministrazione, e non sanzionatoria.

Il D.Lgs. n.235/2012 prevede conseguenze (incandidabilità, inconfiribilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti.

Il D.Lgs. n. 39/2013 prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II sopra indicati e comporta una serie di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Quanto all'ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinati incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i dipendenti pubblici. Sia le inconfiribilità che le incompatibilità rientrano tra le misure di natura preventiva e non sanzionatoria.

- **La rotazione straordinaria**

Con la delibera n.215/2019 l'ANAC ha precisato e rivisto alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

Viene fatto riferimento, come detto in precedenza sia alla identificazione dei reati presupposto da tener conto ai fini dell'adozione della misura che al momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, al fine dell'eventuale applicazione della misura.

- **Vigilanza dell'Autorità sulla rotazione straordinaria**

È fortemente consigliato all'amministrazione di introdurre nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio

- **I doveri di comportamento**

Il codice di comportamento riveste un importante ruolo nella strategia delineata dalla L. 190/2012, costituendo lo strumento che si presta maggiormente a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico in connessione con il PTPCT.

- **Il DPR 16 aprile 2013, n. 62: ambito soggettivo di applicazione**

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi e positivi, tra cui quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza.

- **I codici di amministrazione e le linee guida di ANAC**

L'adozione del codice da parte dell'amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all'amministrazione che lo adotta

Il codice di comportamento costituisce elemento complementare del PTPCT dell'amministrazione.

Il codice contiene norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo.

L'amministrazione è tenuta a garantire condizioni che favoriscono la più ampia conoscenza del codice e il massimo rispetto delle prescrizioni in esso contenute, nonché a verificare l'adeguatezza dell'organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni.

- **Codici di comportamento e codici etici**

I due codici non vanno confusi, in quanto i codici etici hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare e sono adottati al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento. Essi rilevano solo su un piano meramente morale/etico.

- **Conflitto di interessi**

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Il tema del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

- **Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi**

Con l'art. 1, co. 41 della L. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale di interesse.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo e vigilanza per la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi l'ANAC ha fornito alcune indicazioni operative di seguito elencate:

- ✓ Delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018
- ✓ Delibera n. n. 321 del 28 marzo 2018
- ✓ Delibera n. 209 del 1 marzo 2017
- ✓ Delibera n. 384 del 29 marzo 2017

- **Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici**

L'art. 43 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto specifiche disposizioni in materia di conflitto di interessi, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici l'ANAC ha adottato la delibera n. 494 del 5 giugno 2019 al fine di meglio approfondire il tema.

- **Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi**

La disciplina di riferimento è il **D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013**.

La normativa si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla politica e dal settore privato.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconfiribilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. 39/2013.

Si rinvia al contenuto della Delibera ANAC n. 833 del 2016.

- **La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici: l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001**

Non possono essere conferiti incarichi in caso di sentenze di condanna, anche se non passate in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del c.p..

Delibera n. 159 del 27 febbraio 2019.

La durata della inconfiribilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

- **Gli incarichi extraistituzionali**

Normativa di riferimento è l'**art. 53 del D.Lgs. 165/2001**, in via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono trattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriale, secondo quanto disposto dall'art. 60 e segg del DPR 10 gennaio 1957, n.3.

L'art. 53 succitato prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Ciò al fine di evitare che attività extra istituzionale impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio.

Il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del D.Lgs 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica.

- **Divieti post-employment (pantouflage)**

La normativa di riferimento, di carattere generale, l'art. 1, co. 42, lett. l) della L. 190/2012, che modificando l'art. 53 de D.Lgs. 165/2001, che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono sia alla nullità dei contratti conclusi che alla nullità degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati.

Il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

- **I patti d'integrità**

In attuazione dell'art. 1, co. 17 della L. 190/2012, le pubbliche amministrazioni predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

A tal fine negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito viene inserita una clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

4.1. Misure Generali e Obbligatorie di Prevenzione e Controllo

Per ognuna delle fase di attività mappata sono state indicate le misure obbligatorie e generali previste nel PNA nonché le ulteriori e specifiche che l'Ente ha individuato per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale mappatura è completata con l'indicazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

I Dirigenti effettuano con cadenza annuale entro il mese di novembre verifiche sulle misure generali e specifiche previste nel presente PTPCT i cui esiti sono trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al NdV.

Sono **misure obbligatorie**:

- la trasparenza
- la formazione
- il codice di comportamento
- il sistema dei controlli interni
- la rotazione del personale
- il regolamento per l'autorizzazione ed il conferimento dell'autorizzazione degli incarichi esterni ai dirigenti ed al personale dipendente non dirigente
- la tutela del segnalante (whistleblower)
- il monitoraggio dei tempi procedurali
- la segnalazione di potenziale conflitto di interessi e conseguenziale obbligo di astensione
- i controlli a campione sulle autocertificazioni

4.1.1. Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'Amministrazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). È opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria.

Misura generale: nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all'Albo pretorio online, quindi raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all'oblio.

Restano ferme le disposizioni di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull'attività amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni.

4.1.2. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

L'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, dispone che "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra riportata e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 (recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa;
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione e, nel caso del personale dipendente, il Dirigente effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

4.1.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per dirigenti e non (misure in parte già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali;
- c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale.

Qualora la situazione di inconferibilità/incompatibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

La situazione di incompatibilità necessita di essere verificata e valutata, anche a fini disciplinari, nei casi di procedimenti penali avviati per reati contro la PA. A tal fine si prevede una nuova misura per la ricognizione nell'Ente dei procedimenti penali, anche di avvisi di avvio, a carico di dirigenti e dipendenti.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di inconferibilità- Amministratori e Dirigenti	Segretario Generale	Prima del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità- Amministratori e Dirigenti	Segretario Generale	All'atto del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione annuale della dichiarazione sull'assenza delle cause di incompatibilità con l'incarico in corso dei Dirigenti	Segretario Generale	Entro novembre	Acquisizione delle dichiarazioni di tutti i Dirigenti
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Responsabile
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Dirigente di riferimento sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dipendenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Dirigente di riferimento ed al Responsabile

4.1.4. Conferimento ed autorizzazione incarichi (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 confermate per il triennio 2020-2022)

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri.

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

L'Ente, al fine di ridurre l'impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interessi, in ossequio al nuovo art. 53 bis del D.Lgs.165/2001, ha adottato criteri generali per il conferimento di incarichi interni all'ente, mediante adozione di un apposito Regolamento che disciplina i criteri e la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di incarichi extra-istituzionali, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 486 del 30/11/2015.

Tutti i dipendenti dell'Ente, dirigenti e non, sono tenuti al rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure definite dall'Amministrazione con tale deliberazione.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Dichiarazione sugli incarichi esterni rivestiti anche a titolo gratuito o sull'assenza di incarichi esterni	Tutto il personale dirigenziale e non	Semestrale	Trasmissione dichiarazioni al Settore personale
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dipendenti	Tutti i Dirigenti	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dirigenti	Responsabile comunale della prevenzione della corruzione	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno al Segretario Generale/Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione	Dirigente del personale	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione

4.1.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate ed integrate per il triennio 2020-2022)

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

- a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- b) nei provvedimenti di collocamento a riposo da notificare ai dipendenti è inserita la clausola sul rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- c) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- d) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- e) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

4.1.6. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022 oltre a nuove misure inerenti l'area a rischio dei contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 12/2015)

Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio del controllo di regolarità amministrativa successivo – ex art. 147-bis del TUEL - previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/01/2014.

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Tutti i Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione all'interno dell'atto
Verifica attestazione sul monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Segretario Generale	Semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

4.1.7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

In virtù del nuovo art. 6 bis della Legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento Nazionale e di quelle contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il tema del conflitto di interesse è affrontato anche nel testo vigente del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016, art. 42:

“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

L'ipotesi del “conflitto di interessi” non deve essere comunque strumentalizzata dai dirigenti e dai dipendenti al fine di sottrarsi dai propri doveri d'ufficio e dall'assunzione delle rispettive responsabilità a danno dei servizi offerti agli utenti-cittadini ed alle imprese.

E' da citare a tal fine che alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa sul tema sembrano orientate a cautela nell'intervenire. Ad esempio, si raccomanda all'ente locale di operare un'attenta e ponderata analisi critica delle fattispecie, evidenziando il reale interesse pubblico in gioco, evitando rigorose ma astratte applicazioni dell'art. 6-bis della legge n. 241/90. *“la potenziale situazione di conflitto di interesse non significa dare valore decisivo ad ogni osservazione strumentale, ma deve essere sempre verificata una valida ragione d'incompatibilità che possa inficiare in modo visibile il buon andamento della PA”* (Sentenza TAR Abruzzo 00195/2014 del 17 aprile 2014).

I conflitti di interesse “rappresentano il vero brodo di coltura della corruzione. Chi opera deve rispettare i criteri di imparzialità e soprattutto non trarre vantaggi in contrasto con quelli amministrativi di cui è portatore: intervento del presidente ANAC Cantone alla giornata internazionale della lotta alla corruzione al Ministero degli esteri, 13 dicembre 2016.

Con tale intervento viene fotografata con efficacia l’influsso potenzialmente distruttivo del conflitto di interessi nell’ambito dell’azione amministrativa. A parere dell’ANAC, come da ultimo deliberato nel provvedimento n. 1305 del 21 dicembre 2016, la disposizione stabilisce da un lato l’obbligo di astensione per i soggetti indicati, dall’adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall’altro un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori i destinatari del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.

4.1.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (misure già adottate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 confermate per il triennio 2020-2022)

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione. L’Ente non si è ancora dotato di un sistema di gestione del flusso documentale che consente di tracciare i tempi procedurali. Si conferma la misura generale in quanto obbligo di legge e strumento fondamentale di controllo diffuso sull’attività amministrativa.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti resta pertanto oggetto di verifica in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di svolgimento dei procedimenti pubblicati, nel rispetto della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Report semestrale sul monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	Tutti i Dirigenti	31/07 – 31/01	Comunicazione al Nucleo di Valutazione
Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Segretario Generale	semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

4.1.9. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere (misure già in parte attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

L'Autorità in attuazione della disposizione di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 ha adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l'adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il sistema informatico per l'iscrizione all'Albo dei Commissari di gara. In data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, riguardo alla scelta dei commissari fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, conseguentemente risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo in oggetto.

All'atto della nomina, allo stato, si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri componenti e dei soggetti istruttori.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno di sentenze penali di condanna dei componenti le commissioni e pubblicazione sul sito istituzionale dell'attestazione di avvenuta verifica secondo il modello predisposto nel 2017 dal RPTC	Dirigente del Settore Personale (concorsi) e tutti i Dirigenti in qualità di Presidenti delle commissioni di gara	Entro 3 giorni dalla nomina	Acquisizione delle dichiarazioni e pubblicazione attestazione dell'avvenuta verifica

4.1.10. Nuove misure specifiche triennio 2020-2022

Il quadro normativo ed il report di sicurezza del contesto esterno sopra riportati confermano la necessità, anche per il 2019, di un presidio delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché dei processi di trasformazione del territorio ovvero di tutti quei processi di programmazione e gestione che ne regolano la tutela, l'uso e la trasformazione e che l'ANAC definisce nel PNA 2016 "governo del territorio". Tale area è percepita dai cittadini, anche a livello nazionale, ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento di interessi generali. Il rischio corruttivo, dice l'ANAC nel PNA 2016, è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto e dagli effetti degli atti adottati.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Misure ed indicatori suggeriti da Anac nelle delibere n. 12/2015 e n. 831/2016 per le aree a rischio "contratti pubblici" e "governo del territorio"	Tutti Dirigenti	Istruttoria atto	Indicatori ANAC delibera 12/2015 e 831/2016
	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione
Costituzione elenchi informatizzati di Operatori Economici per l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia	Dirigente Affari Generali - SUAC	Entro luglio 2020	Costituzione elenchi OE
Verifica sul rispetto delle direttive di regolarità amministrativa e di trasparenza	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione
Verifica sull'applicazione del principio di rotazione e parità di trattamento nei contratti di affidamento sottosoglia	Tutti Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione motivata all'interno dell'atto di conferimento
Patto d'integrità	Segretario Generale Dirigente Affari Generali - SUAC	Entro il primo semestre 2020	Stipula

4.1.11 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

La Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*", a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale

La sopra citata L.R. n. 14/2014 art. 1, comma 2:

- lett. b) individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- lett. c) individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

Per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ATO Catanzaro coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Catanzaro costituito da 80 Comuni.

Sebbene nell'attuazione della normativa da parte degli Enti Territoriali si sono registrate diverse criticità, il Comune di Catanzaro, quale comune capofila dell'ATO Provinciale, è riuscito a far aderire tutti i Comuni, per come si evince dalle apposite convenzioni di seguito indicate:

- in data 16.02.2016 è stata sottoscritta la Convenzione, Rep. N. 14, tra i Comuni dell'ATO Catanzaro (sottoscritta da n. 40 Amministrazioni comunali), integrata successivamente dalle Convenzioni di seguito specificate e sottoscritte dai Comuni che inizialmente non vi avevano aderito:
- in data 11.03.2016 Convenzione, Rep. N. 43, sottoscritta da n. 31 Amministrazioni comunali;
- in data 27.04.2016 Convenzione, Rep. N. 58, sottoscritta da n. 07 Amministrazioni comunali;
- in data 19.06.2018 Convenzione, Rep. N. 29, sottoscritta da n. 02 Amministrazioni comunali.

Con delibera n. 2 in data 29 aprile 2016 l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO CZ per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 agosto 2015, n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti, ha approvato il **regolamento di funzionamento dell'ATO**.

Con delibera n. 3 l'Assemblea dei Sindaci ha nominato il Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo **Presidente della Comunità d'Ambito** e i Sindaci dei Comuni di Lamezia Terme e Soverato Vicepresidenti.

Con decreto prot. n. 6403 del 19/01/2018, a firma del Presidente dell'ATO CZ l'ing. Bruno Gualtieri è stato nominato **Direttore** dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito Ottimale di Catanzaro.

In data 17 dicembre 2018, l'Assemblea dei Sindaci della Comunità d'Ambito, ha approvato la delibera n. 8 ad oggetto "Subentro alla Regione Calabria nella gestione dei rifiuti – Provvedimento" a far data dal 01 gennaio 2019.

Con delibera n. 10 del 17/12/2018, l'Assemblea dei Sindaci della Comunità d'Ambito ha inoltre approvato le Linee guida, predisposte dal Direttore dell'Ufficio Comune, per l'elaborazione del **Piano d'Ambito**, atteso che tra le competenze attribuite all'Ente d'Ambito dall'art. 4 comma 9 della L.R. 14/2014, rientra la predisposizione ed approvazione dei Piani d'Ambito e degli altri atti di Pianificazione. Da tali linee guida emergono i diversi scenari, dal cui confronto, l'Assemblea potrà orientarsi sul modello da intraprendere su scala provinciale, relativamente alle varie tematiche: la prevenzione, la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo, la quantità e qualità del materiale raccolto differenziato, tenuto altresì conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, in rapporto agli accordi stipulati, individuando l'equo equilibrio tra riduzione della tariffa per i cittadine e incremento del prodotto interno lordo provinciale e di conseguenza l'occupazione.

Il processo di pianificazione d'Ambito dovrà essere sviluppato in coerenza con gli obiettivi individuati nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale dai vigenti strumenti di pianificazione regionale.

Inoltre nell'anno 2019 sono state adottate le seguenti delibere:

- n. 2 del 29/01/2019 – Delega alla Regione Calabria per la gestione dei contratti di servizio del sistema di trattamento dei rifiuti;
- n. 4 del 14/05/2019, n. 6 del 30/05/2019, n. 8 del 03/06/2019 – Adeguamento oneri di conferimento per scarti in discarica Sovreco;
- n. 10 del 02/09/2019 – Schema di Convenzione per utilizzo personale Regione Calabria;
- n. 11 del 02/09/2019 – Piano di Fattibilità per lo sviluppo delle raccolte differenziate nell'ATO di Catanzaro redatto dalla CONAI;
- n. 13 del 23/09/2019 – Adempimenti di cui all'art. 6 – ter della Legge Regionale n. 14/2014 e s.m.i.;
- n. 14 del 23/09/2019 – Efficientamento impianto Lamezia Terme;
- n. 18 del 30/12/2019 – Gestione impianto di trattamento Lamezia Terme;
- n. 19 del 30/12/2019 – Previsione di spesa anno 2020 e criteri riparto oneri;
- n. 20 del 30/12/2019 – Operatività Ufficio Comune.

Per quanto attiene l'affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti, sia a regime effettuato dall'Autorità d'Ambito che non a regime, si rinvia a quanto previsto in merito nel PNA 2018 e nello specifico nella Parte Speciale: Approfondimenti -sezione III Gestione dei Rifiuti -punto 6) e seguenti.

4.2. Responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13 e 14 della Legge 190/2012 e s.m.i..

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità di tutto il personale dipendente, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I ritardi degli aggiornamenti sul sito istituzionale dei contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono sanzionati a carico dei Dirigenti responsabili delle trasmissioni dei dati.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del Codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

La mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, attraverso la posta elettronica certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante p.e.c. e del dirigente competente, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

4.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La figura del RPCT è regolata nella legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il ruolo e i poteri del RPCT sono stati ulteriormente ampliati dal legislatore con :

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, che ha assegnato, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre, con la collaborazione di tutta la classe dirigente, adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

È escluso, pertanto, che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità. Il Presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, in merito, ha ritenuto opportuno di dover chiarire che il RPCT non è ufficiale di polizia né giudiziaria né di sicurezza ma un soggetto chiamato a far rispettare un impianto di norme.

Con Decreto Sindacale n. 26819 del 28/03/2013, il Sindaco ha nominato il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Vincenzina Sica, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Catanzaro.

COMUNE DI CATANZARO		
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza- Segretario Generale	Decreto sindacale n.	Nominativo
	26819 del 28/03/2013	Dott.ssa Vincenzina Sica

Il RPCT verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il dirigente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro i termini di legge previsti trasmette la relazione annuale di cui sopra alla Giunta Comunale oppure, nei casi in cui la Giunta lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, promuovendo e curando azioni di coinvolgimento dei dirigenti. Svolge attività di costante controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il RPCT è tenuto, inoltre, a elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, una **relazione annuale**, da trasmettere al Nucleo di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione – sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

La relazione costituisce un importante **strumento di monitoraggio** in grado di evidenziare l'attuazione del PTPCT, l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Inoltre, costituisce anche uno strumento indispensabile per la valutazione da parte degli organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite con il PTPCT e per l'elaborazione degli obiettivi strategici.

4.4. I Dirigenti

Tutti i Dirigenti, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente Piano; provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. Essi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, i Dirigenti adottano le seguenti misure generali (***misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022 oltre a nuove misure inerenti l'area a rischio dei contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 12/2015 e l'area governo del territorio di cui alla Delibera ANAC n. 831/2016***)

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito anche utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica;
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In ordine agli **obblighi di trasparenza**:

- 1) Individuano i contenuti ed adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato «A4» del presente PTPCT;
- 2) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- 3) curano e garantiscono la trasmissione, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- 4) collaborano alla realizzazione di iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

4.5. Nucleo di Valutazione della *Performance*

Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; verifica la corretta applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti. Il D. Lgs. n. 97/2016 pone poi in capo all'Organo di Valutazione due tipi di verifiche. La prima è di coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

- 1) verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercitando un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del relativo programma;
- 2) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Il documento di attestazione deve essere prodotto dal NV avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.
- 3) utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni.

Il RPCT può avvalersi del NdV ai fini dell'applicazione del presente Piano.

4.6. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

4.7. Dipendenti

Tutti i Dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dell'Ente, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, dandone segnalazione tempestiva al proprio dirigente.

I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa ed Alta professionalità o comunque responsabili di Uffici/Servizi, che svolgono le attività ad elevato rischio di corruzione, relazionano, trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

4.8. I Collaboratori

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di illecito.

4.9. La prevenzione della corruzione nel ciclo delle *Performance* (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

I processi e le attività previsti dal presente Piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. La corresponsione della retribuzione di risultato a dirigenti e posizioni organizzative e alte professionalità, al Segretario nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della produttività ai dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

4.10. Le Partecipazioni societarie dell'Ente

Le disposizioni del presente PTPCT si applicano anche a società ed istituzioni controllate e partecipate dall'Ente.

L'Autorità si era riservata di approfondire le problematiche collegate all'applicazione della Legge 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica». Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di

approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», cui si rinvia.

5. MONITORAGGI

Per tutte le attività dell'Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli dirigenti di Settore.

I singoli Dirigenti trasmettono, con cadenza annuale, entro la fine del mese di novembre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento all'erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.

6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA' (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPCT 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e confermate per il triennio 2020-2022)

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., l'identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. A tal fine verranno attivate procedure certe e sicure per coloro che volessero segnalare qualsiasi episodio di presunto illecito.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La procedura per la gestione delle segnalazioni prevede l'inoltro delle stesse all'Ufficio Procedimenti disciplinari e al Responsabile della prevenzione della corruzione, i quali hanno l'obbligo di garantire la riservatezza, non divulgare direttamente o indirettamente l'identità del segnalante salvo le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate, nonché secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

Stesso obbligo in capo a tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e a tutti coloro che venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità sono tutelati dall'Ente rispetto ad ogni forma di mobbing. il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Tutto il personale ha il dovere di non attuare nessuna forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante, ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnalata al RPC.

6.1. *Wistleblowing*

Con la **Legge 30 novembre 2017, n. 179** sono state introdotte “**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**”.

La nuova legge composta da tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino.

Le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Reintegrazione nel posto di lavoro.

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Sanzioni per gli atti discriminatori.

L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Segretezza dell'identità del denunciante.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Blocco della tutela.

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Per la segnalazione degli illeciti è stato adottato nel Comune di Catanzaro il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Allegato al PTPCT 2016-18 e pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione in formato edibile.

Dall'8 febbraio 2018 l'ANAC ha attivato il sistema web per la raccolta e gestione delle segnalazioni dei dipendenti pubblici. La piattaforma ANAC è disponibile per tutti i dipendenti pubblici che vogliono fare segnalazioni. Come già chiarito dall'ANAC stessa, la segnalazione va sottoposta al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione o in alternativa può essere fatta anche all'ANAC.

Sarà cura dell'Amministrazione prendere in considerazione di ricorrere al riutilizzo dell'applicazione informatica "Whistleblower", messa di recente a disposizione dall'ANAC, per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'[art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001](#) e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.

Si evidenzia che resta fermo l'obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere direttamente alle autorità giudiziarie denuncia per iscritto (art. 331 c.p.p.). Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione saranno considerate solo al fine dell'implementazione delle azioni preventive.

7. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

Il Sindaco, considerato che la rotazione del personale è una misura di Prevenzione della Corruzione esplicitamente prevista dalla Legge 190/2012, nel conferire gli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, tiene conto di tale principio in aggiunta a quelli già previsti dal Legislatore e dal Regolamento dell'Ente, avendo in ogni caso cura che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

Tale criterio si applica, di norma e salvo esigenze e diversa valutazione a salvaguardia della buona gestione dell'Ente, con cadenza quinquennale.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare, a cura del Dirigente preposto, con cadenza di norma triennale, salvo esigenze e diversa valutazione a salvaguardia della buona gestione dell'Ente.

Nella rotazione, pertanto, i singoli Dirigenti devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Nel caso in cui si dimostri, previa adeguata motivazione, l'impossibilità di procedere all'applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria, il dirigente interessato è tenuto in ogni caso ad applicare misure alternative che possano sortire analoghi effetti, come ad esempio la segregazione delle funzioni per come previsto nel PNA 2016.

8. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale non dirigente viene adottato, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma di formazione in tema di anticorruzione.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituiscono obiettivo strategico.

La Legge 190/2012, infatti, stabilisce che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti pubblici.

Il Comune di Catanzaro riconosce alla formazione ed all'aggiornamento del personale un ruolo strategico per il sostegno dei processi d'innovazione e sviluppo organizzativo della propria struttura organizzativa-produttiva.

Nel Piano delle azioni positive la formazione viene individuata anche come azione di promozione della non discriminazione e pari opportunità tra i generi.

Per il 2020 occorre prevedere la formazione sulle seguenti tematiche:

- Codice di Comportamento;
- Trasparenza e tutela della privacy;
- Accesso agli atti;
- Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. La gestione operativa e gli atti delle procedure, il principio di rotazione, la verifica dei requisiti, il MePA e i sistemi telematici, le indagini di mercato e gli elenchi aperti. Le nuove figure di affidamento diretto dopo la Legge n. 55/2019. La nuova disciplina prevista dal Regolamento attuativo

Nello specifico si rappresenta che l'Ente ha dato particolare rilievo alla dettagliata conoscenza del contenuto del vigente Codice di Comportamento Comunale affrontando gli elementi fondamentali nel corso di apposita sezione formativa, che ha registrato la numerosa partecipazione sia dei dipendenti comunali che delle società partecipate.

Si sottolinea che il **codice di comportamento comunale** riveste un ruolo importantissimo tra le misure di prevenzione della corruzione, infatti è lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con il piano anticorruzione.

L'Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

8.1 Attività formative

La formazione assolve ad una duplice funzione garantendo sia l'arricchimento professionale dei dipendenti stimolandone la motivazione alla produttività, sia migliorando continuamente i processi di erogazione dei servizi ai cittadini.

In quest'ottica, infatti la formazione si declina quale diritto dovere del dipendente pubblico.

In questa visione il **Comune di Catanzaro** si è impegnato a compiere un investimento forte e continuo sui processi di formazione, assicurando ai propri dipendenti percorsi formativi in linea con le loro esigenze professionali e coinvolgendoli attivamente nei processi di pianificazione, gestione e valutazione della formazione stessa.

L'attività formativa è sviluppata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sulle seguenti aree di intervento:

- manageriale/dirigenziale,
- giuridico-amministrativa,
- economico-finanziaria,
- socio-organizzativa,
- informatica,
- specialistica obbligatoria
- specialistica non obbligatoria

9. TRASPARENZA

La Trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale sia nell'ottica della prevenzione della corruzione, sia nell'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di promozione dell'integrità e dello sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Negli anni il concetto di trasparenza si è notevolmente trasformato ed ampliato. Inizialmente con la L. 241/1990 la **trasparenza** veniva intesa come "**diritto di accesso**" e limitata ai soli documenti amministrativi.

Poi i diversi interventi legislativi succedutisi ne hanno rafforzato l'importanza: trasparenza intesa quale "**pubblicità notizia**" (legge 244/2007), "**obbligo e pubblicità legale** (L.69/2009)," **accessibilità totale alle informazioni**, quale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 lett. m della Costituzione (D.lgs 150/2009), fino a diventare con la Legge 190/2012 "**accessibilità totale dell'attività amministrativa**", intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, costituzionalmente riconosciuti, ed è assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni nei siti web istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione" e nel successivo D.lgs n.33 del 2013, nella formulazione originaria, trasparenza intesa come "**accessibilità totale**" e "**comprensibilità**" delle informazioni concernenti non solo l'organizzazione, ma anche l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La Trasparenza così intesa pertanto non solo concorre a dare attuazione ai principi di partecipazione democratica e a quelli costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ma anche condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Attualmente il concetto di trasparenza è stato ulteriormente rafforzato e ampliato dall'ultimo intervento normativo, il D.Lgs. 97/2016, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 33/2013 e la L.190/2012.

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Pag. 77

Oggi la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

In particolare per Trasparenza si intende l'accessibilità totale non solo a informazioni, dati e documenti pubblicati sui siti istituzionali, ma anche a informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovendo la partecipazione e favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in un'ottica di attuazione dei principi di democrazia, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà, buona amministrazione, aperta e al servizio del cittadino.

Infatti a chiunque viene garantito un diritto alla conoscibilità di informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, diritto di esercitare anche attraverso l'istituto dell'accesso, nella duplice valenza di **accesso civico semplice** e di **accesso generalizzato**.

Inoltre il D.Lgs 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini, intervenendo con abrogazioni o integrazioni sui diversi obblighi di trasparenza, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della normativa stessa sulla trasparenza, estendendo la portata dell'accesso civico, unificando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e quindi un unico Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), introducendo nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Le principali modifiche e/o novità introdotte con il D.Lgs. 97/2016 relative agli obblighi di pubblicazione riguardano sinteticamente le informazioni relative agli incarichi dirigenziali, agli atti dei Revisori dei Conti e dei Nuclei di Valutazione, agli enti controllati e partecipati, all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai pagamenti.

L'ANAC infine, con propria determinazione n. 1310 del 28.12.2016, ha adottato le "prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016", prevedendo un allegato riassuntivo di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti e vigenti a seguito delle ultime modifiche normative.

Altri atti di regolazione da parte dell'Autorità sono:

- ✓ la delibera n. 1134/2017;
- ✓ la delibera n. 241/2017;
- ✓ la delibera n. 586/2019
- ✓ la delibera n. 1309/2016;

Come auspicato nelle Linee Guida di cui sopra, il presente Piano prevede, quale parte integrante e sostanziale, un allegato ad hoc sulla trasparenza, nel quale vengono recepiti gli obblighi di pubblicazione a cui il Comune è tenuto, esplicitati i responsabili dell'adempimento e della trasmissione dei dati/informazioni/documenti, i responsabili della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti ed infine i responsabili e la tempistica del monitoraggio.

Le citate **Linee guida ANAC sulla trasparenza** ribadiscono, anzitutto, l'importanza di osservare i **criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali** ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile

accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni operative:

➤ **esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**

L'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.

➤ **indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:**

si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

➤ **pubblicazione**

L'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (modifica apportata all'art. 8, co. 3, dal D.Lgs. 97/2016).

Nel novellato art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

A tal fine, **in allegato "A4"** si riportano le indicazioni dei soggetti richiamati nell'art. 2-bis, co. 1 tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, in relazione alla vigente struttura organizzativa dell'Ente.

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le PP.AA. sono comunque tenute a bilanciare le esigenze di trasparenza con i principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza nell'utilizzo dei dati personali non sensibili. Al contrario per i dati personali sensibili, cioè riferiti a salute, etnia, religione, e per quelli giudiziari, l'Amministrazione deve provvedere, in sede di pubblicazione dell'atto contenente tali notizie, all'anonimizzazione del dato, rendendolo non intelligibile.

Per le modifiche sugli obblighi di pubblicazione e sulle novità dell'accesso civico generalizzato, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 al D.Lgs. n. 33/2013, si fa espresso rinvio alle indicazioni ANAC fornite con le sopra citate Linee Guida nonché alle due direttive sulla trasparenza adottate a livello comunale dal RPCPT nel mese di novembre 2016.

Con l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

La trasparenza e tutela dei dati personali

Il bilanciamento tra due diritti trasparenza e privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità.

Al principio di trasparenza si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, di libertà e principi costituzionalmente garantiti.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

E' necessario che la pubblica amministrazione prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza.

La trasparenza amministrativa, con la legge 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione. Per tale motivo si rende necessaria una adeguata programmazione di questa misura nel PTPCT, consentendo così la piena integrazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

A tal proposito si rimanda alla **delibera ANAC n. 1310/2016 nonché all'art. 43, co. 3 del D.Lgs. 33/2013.**

La sezione dedicata alla trasparenza contiene l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

E' possibile indicare al posto del nominativo il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purchè il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma.

Come già detto in precedenza, quindi, costituiscono contenuto necessario del PTPCT sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sia la sezione della trasparenza, con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

9.1 Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza del Comune di Catanzaro è il Segretario Generale e coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con decreto sindacale n. 26819 del 28/03/2013, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 840/2018.

Il RPCT deve garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione e per tale motivo deve mantenere una condotta integerrima, e deve inoltre esercitare le proprie funzioni in condizioni di totale autonomia ed indipendenza.

Tale autonomia è stata appositamente tutelata dal legislatore con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall'incarico in funzione ritorsiva.

Il RPCT chiamato, inoltre, a mantenere rapporti con la Giunta, con i dirigenti e con i dipendenti, in particolare quest'ultimi, come già detto hanno il dovere di fornire allo stesso la massima collaborazione, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con rigore.

Nel predisporre il PTPCT, il RPCT deve occuparsi della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza elaborando una apposita sezione del Piano.

Il RPCT è chiamato a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in materia di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, 9, lett c), e co. 10, il RPCT svolge principalmente compiti rivolti a sostenere e guidare il processo di formulazione del PTPCT e a verificarne il funzionamento e l'attuazione.

Il RPCT, ancora, deve mantenere un rapporto sinergico con il Nucleo di Valutazione, con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e un rapporto di collaborazione e interlocuzione con l'ANAC (Delibera n. 840/2018; Delibera n. 330/2017; Delibera n. 329/2017);

Il RPCT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013, è destinatario delle istanze di **accesso civico "semplice"**, finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati prevista dalla norma. Sussistendone i presupposti, entro il termine di 30 giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il RPCT segnala all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al vertice politico e al Nucleo di Valutazione i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui si è stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Il RPCT, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 2 D.Lgs. 33/2013 riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha assegnato un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing. Infatti oltre a ricevere o prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

Il RPCT in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, i suoi compiti si sostanziano in una deliberazione sul fumus di quanto rappresentato al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. **Si ribadisce che resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali – qualunque natura esse abbiano – né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze i altri soggetti a ciò preposti.**

9.1.1. La struttura di supporto al RPCT

Le funzioni di controllo relative agli «adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» sono assegnate all'**Ufficio Controlli Interni**, struttura posta sotto la direzione del Segretario Generale, anche se v'è evidenziato che la stessa risulta sottodimensionata rispetto ai numerosi adempimenti da assolvere.

Infatti, non è prevista una struttura esclusivamente dedicata a tale scopo e anche a causa di una rilevante carenza di personale, non è stato possibile prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinare di supporto al RPCT.

Tuttavia **nell'ottica di ausilio al RPCT, l'art. 1, co. 9, lett c) della L. 190/2012 dispone che il PTPCT preveda obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Questi obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e successivamente nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.**

Risorse umane assegnate alla data del 01/01/2020:

- 1 dipendente di categoria D1 con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo
- 1 dipendente di categoria C con qualifica Istruttore Amministrativo

Stante il dettato normativo in merito alla **necessità per il RPCT di dotarsi di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da svolgere**, per qualità del personale e per mezzi tecnici, soltanto nella seconda metà del corrente mese l'amministrazione ha assegnato una nuova unità di personale neoassunto, di Cat. C, con qualifica di Istruttore Amministrativo, in considerazione dell'imminente collocamento a riposo, nel corrente anno, da parte dell'unico dipendente assegnato di Cat. C, attualmente ancora in servizio, facente parte dell'apposito ufficio dedicato anche allo svolgimento delle funzioni posto in capo al RPCT.

È utile rammentare che il **codice di comportamento** prevede uno **specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT**, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. L'ANAC in merito ha fornito indirizzi operativi con la delibera n. 840/2018.

Funzionigramma:

✓ **Pianificazione e programmazione operativa degli obiettivi di gestione e di performance:** coordinamento del procedimento di formazione e definizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione e delle *Performance* (ai sensi dell'art. 169 e 169-bis del TUEL);

✓ **Controllo di Gestione e Performance:** monitoraggio e verifica sull'attuazione degli obiettivi di gestione e di *performance* delineati negli atti di programmazione politico-amministrativo dell'Ente;

✓ **Controllo di Regolarità Amministrativa:** istruzione del procedimento di verifica e produzione dei *report* periodici di regolarità amministrativa nella fase successiva, assegnato *ex lege* al Segretario Generale (2° co art. 147-bis del TUEL);

✓ **Verifica del sistema dei controlli interni:** istruzione del procedimento per la produzione del Referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, trasmesso alla Corte dei Conti; Struttura Tecnica per l'Anticorruzione e la Trasparenza: istruttoria e predisposizione di tutti gli atti di programmazione, monitoraggio e verifica sull'attuazione delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

✓ **Struttura Tecnica Permanente del Nucleo di Valutazione della performance:** fornisce supporto tecnico al NdV nel procedimento per la misurazione delle *Performance* organizzativa ed individuale dei dirigenti nonché nelle attività di controllo e monitoraggio di competenza dell'Organismo;

9.1.2 L'attestazione del Nucleo di Valutazione sulla Trasparenza

In virtù di quanto previsto dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009, dall'art. 44 del D.Lgs. 333/2013 e dall'art 1, co. 8-bis della L. 190/2012 il Nucleo di valutazione è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Le attestazioni sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile di ogni anno. Si rimanda alla delibera ANAC n. 141/2019. Il Nucleo di valutazione deve esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato, se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. L'ANAC in ogni caso esamina a campione i contenuti delle attestazioni del Nucleo al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

9.2. Il Content Management

Il termine content management (*gestione dei contenuti*) indica la serie di processi e tecnologie a supporto della raccolta, della gestione e della pubblicazione di informazioni.

Il content management della sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Catanzaro è curato dalla struttura organizzativa addetta alla comunicazione e gestione del sito web istituzionale, facente capo, allo stato, al Dirigente del Settore Affari Generali e SUAC

9.2.1. Compiti del Responsabile del Content management

✓ Assicura la regolarità e la tempestività della pubblicazione, sulla sezione "amministrazione trasparente", dei dati e delle informazioni trasmessi dagli Uffici dell'Ente;

✓ Cura la predisposizione di un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" che consenta di conoscere la scadenza del termine dei 5 anni previsti per l'archiviazione degli atti.

✓ Predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale del Comune.

✓ Fornisce il monitoraggio degli accessi con cadenza semestrale o comunque secondo le richieste al Responsabile della trasparenza.

9.3. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione

Si confermano le modalità già adottate ed in uso.

I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono essere trasmessi dai Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, al seguente indirizzo mail, indicando sezione e sottosezione di destinazione:

➤ **web@comune.catanzaro.it**

Nell'allegato «A4» al presente PTPCT sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione delle strutture organizzative dell'Ente, organizzati in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti a quelle strutturate in «Amministrazione trasparente» sul sito istituzionale e previste espressamente per tutte le PA dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 e secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle apposite Linee guida sopra richiamate.

Dall'analisi degli obblighi di adempimento facente capo alle varie strutture organizzative dell'Ente emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza. Nel dettaglio:

Grado di coinvolgimento	Unità organizzative
Alto	Staff Segretario Generale
Alto	Settore Personale e Organizzazione
Alto	Settore Servizi Finanziari (Ufficio Bilancio - Ufficio Stipendi)
Medio	Settore Gestione del Territorio
Medio	Settore Attività Economiche e SUAP
Medio	Settore Urbanistica
Medio	Settore Patrimonio Demanio Partecipate
Medio	Settore Igiene Ambientale
Basso	Altri Settori

9.4. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti

L'Amministrazione Comunale, al fine di assolvere a quanto previsto dalla norma, si è dotata di una piattaforma on-line di e-procurement, avviata nel 2019 che consente di indire e gestire procedure di acquisto informatizzate attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Il software di gestione unitaria ed integrata delle procedure di gara è composto da una piattaforma che comprende varie applicazioni integrate, in grado di supportare le stazioni appaltanti nella gestione informatizzata e telematica delle procedure di gara, anche attraverso l'interazione digitale con gli operatori economici. Tale sistema si basa su un insieme di moderne applicazioni sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire sicurezza ed interoperabilità per il back office dell'Ufficio Gare, abbinate ad un portale web personalizzato, **dedicato alla pubblicazione dei dati verso l'esterno**, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione ed alla partecipazione alle gare telematiche da parte dei fornitori.

Il Portale Appalti permette la pubblicazione, attraverso l'integrazione con il back office, dei bandi, esiti ed avvisi in conformità alle specifiche del DPCM 26 Aprile 2011 (bandi in corso, scaduti, esiti, tabella di indicizzazione, feed RSS), nonché in conformità al D.Lgs. 33/2013 Art. 37, comma 2 (pubblicazione della delibera a contrarre) e dei dati relativi alla Legge anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 Art. 37, comma 1, ovvero la pubblicazione dei files XML secondo le specifiche ANAC. Il Portale Appalti permette quindi di realizzare il "Profilo del committente" in conformità alle direttive sulla trasparenza ed anticorruzione.

Funzioni principali:

- ✓ pubblicazione su web dei bandi, avvisi ed esiti, ovvero delle informazioni generali (metadati) e dei documenti annessi (bando, disciplinare, capitolato d'oneri, capitolato tecnico, ecc.); la pubblicazione avviene mediante funzioni di automazione presenti su Gare d'Appalto
- ✓ pubblicazione dei documenti richiesti agli operatori economici per la partecipazione alle gare
- ✓ funzioni di ricerca di bandi, avvisi ed esiti per gli operatori economici
- ✓ download dei documenti di ciascuna gara
- ✓ pubblicazione chiarimenti, integrazione documenti, errata corrige
- ✓ possibilità di personalizzare il layout del portale per adeguarlo al layout del sito istituzionale della stazione appaltante (servizio di personalizzazione)
- ✓ possibilità di integrare il portale con ulteriori contenuti (funzioni CMS)
- ✓ conformità agli standard sull'accessibilità (rif. Legge 4 del 9 gennaio 2004 "Legge Stanca")
- ✓ sezione Feed RSS "Really Simple Syndication" e standard di indicizzazione previsti dal DPCM 26/04/2011 garantiscono la reperibilità degli atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica al fine di favorirne l'individuazione nel proprio sito informatico da parte dei sistemi di ricerca esterni.

9.5. Obiettivi di trasparenza 2020-2022

L'attuazione degli obblighi di trasparenza costituisce parte integrante degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e del Piano delle Performance e, pertanto, elemento fondamentale di valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale di Dirigenti e Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e del vigente sistema di valutazione dell'Ente.

La connessione tra gli obiettivi di *performance* e le misure di trasparenza già prevista dal D.Lgs. 150/2009 ha trovato conferma nel D.Lgs. 33/2013 ove si è affermato che la **promozione di maggior livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.**

9.6. Giornate della Trasparenza

Le giornate della Trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (*stakeholder*) interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti
- b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. (*Delibera CIVIT n. 2/2012*).

Annualmente il Comune di Catanzaro realizza una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd *stakeholder*) le iniziative assunte dall'Amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa dei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Per l'annualità 2019 il giorno 27 novembre, presso la biblioteca comunale "De Nobili", **si è svolta la giornata della trasparenza.** Le associazioni dei consumatori presenti sul territorio ed i Presidenti delle società partecipate, sono state invitate a partecipare a tale corso di formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, rivolto fra gli altri a tutti i dipendenti. Sono state poste al centro dell'attenzione le recenti modifiche in tema di **appalti pubblici**, introdotte dal "**decreto sblocca cantieri**", relatore l'avvocato Roberta Bertolani, che si è soffermata sulle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo il D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019, sulle Linee guida ANAC n. 4 e sulla relativa giurisprudenza.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data notizia tramite il sito internet del Comune.

La realizzazione di azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.T..

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni alle giornate della trasparenza e della legalità	Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione	Entro il 31 dicembre	N° <i>stakeholders</i> individuati

9.7. Misure di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Segretario Generale effettua il controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa successiva e del controllo di gestione, previsti dal Regolamento sui Controlli Interni, approvato dal Commissario Prefettizio - con i poteri del Consiglio Comunale - con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2012, facenti capo al Segretario Generale;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento specifico al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso appositi controlli periodici a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico o di segnalazioni varie (D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.).

Eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate sono segnalate dal Segretario ai dirigenti responsabili, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

9.8. Avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente

Il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. prevede che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi casi previsti da legge.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno del sito di archivio ed accessibili solo previa istanza di accesso civico (art. 8 co 3 D.lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D.Lgs. n. 97/2016).

In coerenza con l'informatizzazione delle procedure amministrative prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Amministrazione si è dotata di piattaforme per l'informatizzazione dei flussi procedurali.

9.9. Le Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 465 del 30/09/2013, attribuisce importanza rilevante al rispetto dei vincoli di **trasparenza** dettati dalla legislazione nazionale e dalle norme regolamentari dell'Ente, sia nella forma della pubblicazione delle informazioni sul sito internet sia nella forma della rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli organi di governo etc.

Il Piano degli Obiettivi e di Performance, fin dal 2013, ha inglobato, tra i parametri per la valutazione degli obiettivi di miglioramento della gestione della performance organizzativa dell'Ente, il rispetto dei vincoli di pubblicazione sul sito internet dettati dal D. Lgs. n. 33/2013.

9.10 ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (FOIA)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto 33/2013, **la Trasparenza** è stata definita dal Legislatore come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa". Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che è stato definito "accesso civico".

Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omissso la pubblicazione e nei soli casi in cui vi era obbligata ai sensi del medesimo decreto.

In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità, prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

È stato così introdotto nel nostro ordinamento il **FOIA (Freedom of information act)**, una nuova tipologia di accesso, delineata nel neo art. 5, co. 2 e ss. del D.Lgs. 33/2013, che si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo Decreto e all'accesso agli atti ex L. 241/1990.

Il **FOIA** è un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi, finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:

- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale;
- diritto d'autore e segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..
Il RPCT ha già adottato nel 2016 apposita direttiva per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto.

9.10.1 Come esercitare il diritto

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, con il nuovo istituto del **FOIA**, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva ovvero l'interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico avvenga con le seguenti modalità di presentazione:

- Ufficio che "detiene" i dati o le informazioni, per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "attività e procedimenti";
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- **Solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria**, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Amministrazione, nella persona del Dirigente/Responsabile di Ufficio pro tempore che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso, ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente o - se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria - a pubblicarli sul sito. Se è stata presentata opposizione del controinteressato, l'Amministrazione deve provvedere dopo 15 gg dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e già adottato per l'accesso civico con il PTTI 2015-2017 - pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it (abilitata a ricevere anche email di posta ordinaria)
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Catanzaro, Responsabile della trasparenza, Via Jannoni – 88100 Catanzaro
- direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, Via Jannoni – 88100 Catanzaro

Avverso la decisione dell'Ufficio responsabile o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Soggetto	Nominativo	Casella di posta elettronica istituzionale	Recapito telefonico
Responsabile della Trasparenza- Segretario Generale	Dott.ssa Vincenzina Sica	accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it	0961 881212
Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico - Vice Segretario Generale	Dott. Antonino Ferraiolo	antonino.ferraiolo@comunecz.it	0961 881857

Il richiedente può anche ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010. (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

9.11 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili, di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Con decreto sindacale n. 14247 del 13/02/2017 l'Amministrazione ha aggiornato la nomina del RASA, individuato nella persona del Responsabile pro tempore della Stazione Unica Appaltante Comunale, titolare di Posizione Organizzativa: Dott.ssa Carolina Bianco.

9.12 Antiriciclaggio

L'amministrazione non ha ancora individuato il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio). La nomina verrà effettuata nel periodo di validità del presente PTPCT, fra i responsabili provvisti di idonee competenze e risorse organizzative.

9.13 Responsabile della Protezione dei Dati –RPD

il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

La figura del **Responsabile della Protezione dei Dati –RPD**, per come suggerito dall'Autorità, nel Comune di Catanzaro non coincide con il RPCT.

Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT.

Per eventuali contatti l'Ente ha istituito un canale email pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Privacy:

- rpd@comune.catanzaro.it

9.14 Responsabile Ufficio per la transizione al Digitale

Con decreto Sindacale prot. n. 86891 del 19 settembre 2017 è stato nominato il "Responsabile della transizione digitale" nella persona del dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi e CED, Dott. Pasquale Costantino, al quale sono attribuiti i compiti di coordinamento ed impulso dettagliatamente indicati dal comma 1 art. 17 D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

10. ALTRE DISPOSIZIONI

Costituiscono parte integrante del presente Piano:

- **Il Codice di Comportamento dei Dipendenti** del Comune di Catanzaro, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 20/01/2014 nel quale sono riportate le norme del codice Generale, di cui al D.P.R. n. 63/2013, nonché i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento e la modalità di tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità
- **La Relazione del RPC** sullo stato di attuazione del PTPCT 2019-2021, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti – corruzione”;
- **Le Direttive anticorruzione, di regolarità amministrativa e di trasparenza** adottate dal RPCT;
- **Il protocollo di legalità** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa, stipulato con la Prefettura di Catanzaro.

Catanzaro, 29 gennaio 2020

**Il Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Vincenzina Sica**